

***Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporto e Mobilità
sostenibile***

Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione

***Assessorat de l'Essor économique, de la Formation et du Travail, des
Transports et de la Mobilité durable***

Département des politiques du travail et de la formation

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DI ORGANISMI DI
FORMAZIONE ACCREDITATI DI PROGETTI RELATIVI A PERCORSI DUALI DI IV° ANNO
AFFERENTI AL SETTORE DEL BENESSERE E REALIZZATI NEL SISTEMA REGIONALE DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE NEGLI ANNI SCOLASTICI 2024/25 E
2025/26**

AVVISO N. 24AK

SOMMARIO

Premessa	3
1. Finalità, Ambito di applicazione e Interventi finanziabili	4
2. Definizioni	5
3. Riferimenti legislativi e amministrativi	6
Riferimenti eurounitari	6
Riferimenti nazionali	7
Riferimenti regionali	9
4. Risorse disponibili e vincoli di finanziamento	12
5. Destinatari	12
6. Modalità di finanziamento degli interventi e spese ammissibili	14
7. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti	18
8. Soggetti attivi e raggruppamenti	19
9. Coinvolgimento delle Associazioni di categoria e di altri soggetti promotori	20
10. Vincoli di progettazione e di attuazione	21
11. Termini per la presentazione dei progetti e termini del procedimento	21
12. Modalità di presentazione dei progetti	21
13. Modalità di presentazione delle Richieste di finanziamento e documentazione	22
14. Ammissibilità a valutazione	24
15. Valutazione dei progetti	25
16. Approvazione graduatorie e avvio delle attività	27
17. Adempimenti gestionali	28
18. Modalità di erogazione del contributo	30
19. Conclusione delle annualità e obblighi di rendicontazione intermedia e finale	31
20. Riconoscimento della sovvenzione e decurtazioni previste	32
21. Modifiche dell'Avviso	38
22. Tenuta documentazione	39
23. Revoca del contributo	39
24. Diritti sui prodotti delle attività	40
25. Informazione e pubblicità	40
26. Tutela privacy	40
27. Responsabile del procedimento	41
28. Reclami e denunce	41
29. Rinvio	41
30. Informazioni	41

PREMESSA

Il presente Avviso, finanziato nell'ambito del Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta cofinanziato dal Fondo sociale europeo plus e approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 7541 del 19 ottobre 2022 (di seguito PR FSE+ 2021/2027), disciplina le modalità e i termini di presentazione, nonché i criteri di valutazione dei progetti afferenti all'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale di quarto anno nel sistema duale con particolare riferimento al settore del benessere da avviarsi nell'anno scolastico 2024/25 e nell'anno scolastico 2025/26.

A valere sul presente Avviso, è previsto il finanziamento di due percorsi formativi, uno per ciascun anno scolastico, volti all'acquisizione di un titolo di diploma professionale di IV livello EQF relativo ai seguenti profili professionali inseriti nell'apposito Repertorio regionale con il Provvedimento dirigenziale n. 3654/2022 e correlati alle figure professionali, di cui al Repertorio approvato con Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019 (Repertorio atto n. 155/CSR):

- Acconciatore (correlato alla figura di Tecnico dell'acconciatura)
- Estetista (correlato alla figura di Tecnico dei trattamenti estetici).

I percorsi sono vevoli ai fini dell'accesso al relativo esame abilitante previsto per l'esercizio della professione di acconciatore o di estetista, sulla base delle relative disposizioni regionali.

I percorsi, in coerenza con quanto delineato nella DGR n. 8/2016, sono finalizzati a rafforzare il collegamento tra la formazione professionale e il mondo del lavoro e mirano ad offrire, sul territorio regionale, un'opportunità di specializzazione che permetta ai giovani di ottenere un titolo direttamente spendibile nel mercato, facilitandone pertanto l'inserimento lavorativo.

In questa logica e al fine di favorire maggiormente il contatto con il mondo del lavoro e le possibilità di inserimento professionale degli allievi, i percorsi sono articolati coerentemente con i criteri di attuazione del sistema duale definiti dalle *Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale* adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022, ed in particolare prevedono l'erogazione delle attività attraverso le seguenti modalità didattiche:

- Attività di alternanza, per una percentuale pari al 50% del monte ore del corso annuale, articolata in alternanza rafforzata e/o simulata. L'alternanza simulata può avere un monte ore pari al massimo al 20% del monte ore complessivamente dedicato all'alternanza;
- Apprendistato duale, nel rispetto delle percentuali di formazione esterna definite ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del d.lgs 81/2015 e sulla base di quanto indicato dalle Disposizioni sperimentali di cui alla DGR 740/2022.

Al presente Avviso, ove non diversamente specificato, si applicano le Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)" (di seguito, Direttive regionali) approvate con Provvedimento dirigenziale n. 5543 in data 26 settembre 2019.

1. FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E INTERVENTI FINANZIABILI

1. Il presente Avviso è adottato, nell'ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), al fine di dare attuazione all'offerta formativa di IV° anno nel settore del benessere per l'anno scolastico 2024/25 e di dare continuità all'offerta stessa anche per l'anno scolastico 2025/26.
2. I percorsi oggetto del presente avviso sono attivati sulla base di quanto previsto dalle Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022.
3. È finanziabile a valere sul presente Avviso un solo progetto, contenente distinte attività corsuali relative a ciascun anno scolastico e finalizzate al rilascio dei diplomi professionali di:
 - a) Acconciatore, di cui al PD 3654/2022, correlato alla figura di Tecnico dell'acconciatura contenuta nel Repertorio nazionale approvato con Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019 (Repertorio atto n. 155/CSR)
 - b) Estetista, di cui al PD 3654/2022, correlato alla figura di Tecnico dei trattamenti estetici contenuta nel Repertorio nazionale approvato con Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019 (Repertorio atto n. 155/CSR).
4. Per ciascun anno scolastico è prevista l'attivazione di un solo gruppo classe al quale partecipano tutti gli allievi a prescindere dal diploma professionale da conseguire e conseguentemente:
 - i. in considerazione della presenza di elementi di competenza comuni ai profili previsti, la classe svolgerà parte delle attività formative in comune e parte suddivisa in sottogruppi a seconda della specializzazione;
 - ii. nella compilazione del formulario SISPREG2014, come meglio specificato al successivo art. 12 comma 3, si dovrà tenere conto di tale vincolo strutturando la proposta formativa tramite la compilazione, per ciascun anno scolastico, di un quadro corso relativo alle attività trasversali e un quadro corso per ciascuno degli indirizzi previsti.
5. Il riferimento per la progettazione, la realizzazione e la certificazione delle competenze in esito ai percorsi è rappresentato dal profilo regionale di riferimento, correlato, come indicato nel comma precedente, con le figure professionali di cui al Repertorio nazionale approvato nell'ambito dell'Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2019.
6. In ottemperanza a quanto previsto dalle DGR n. 327/2022 e n. 340/2022:

- i. gli allievi ammessi all'esame di diploma professionale di *Tecnico dei trattamenti estetici* possono svolgere in forma integrata e contestuale l'esame di abilitazione ai sensi della LR 63/1993;
 - ii. il diploma professionale di *Tecnico dell'acconciatura* conseguito al termine del percorso costituisce titolo abilitante a norma della L.R. 14/2012.
7. I percorsi di cui trattasi trovano copertura finanziaria a valere su risorse del Programma FSE+ 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta, con particolare riferimento alla Priorità "Occupazione giovanile" – Obiettivo Specifico ESO 4.6 f) *Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità.*
8. L'iniziativa di cui trattasi è inoltre coerente con quanto previsto dai seguenti strumenti di programmazione:
- i. il Piano Triennale degli interventi di politica del lavoro 2021-2023 (PPL), approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 662/XIII del 9 giugno 2021, in relazione all'obiettivo prioritario di "Accrescere le opportunità di formazione e inserimento occupazionale rivolte in particolare ai minori", nelle more dell'adozione del Piano relativo al successivo triennio di programmazione;
 - ii. l'Investimento 1.4 Sistema duale della Missione 5 Componente 1 del PNRR, secondo quanto evidenziato al comma 2.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

- **beneficiario:** ai sensi dell'articolo 2 comma 9 del Reg. (UE) n. 1060/2021, il beneficiario è un "organismo pubblico o privato (...) responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni". Per i progetti di cui trattasi, il beneficiario è individuato nell'organismo di formazione accreditato che presenta la proposta progettuale e che realizza il percorso formativo;
- **destinatari:** le persone che beneficiano direttamente di un intervento, che possono essere identificate e alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche

e per le quali sono previste spese specifiche. Per il progetto di cui trattasi, i destinatari sono individuati nei partecipanti ai percorsi formativi, così come declinati al successivo articolo 5;

- **organismo di formazione accreditato:** ente di formazione che, a seguito dell'accREDITAMENTO da parte della Regione, può partecipare ad avvisi pubblici regionali in materia di formazione professionale e ottenere il finanziamento o il riconoscimento dei propri progetti formativi. L'accREDITAMENTO è concesso nei termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 30 dicembre 2020;
- **SRRAI:** Struttura Regionale competente per materia Responsabile dell'Attuazione degli Interventi. La SRRAI diviene, a partire dall'approvazione del progetto, l'interlocutore per il beneficiario da parte dell'Amministrazione regionale. Per il presente avviso la SRRAI di riferimento è il Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione che individua nell'Unità Organizzativa (U.O.) Formazione la struttura operativa deputata alla gestione del presente Avviso.

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI

Nell'ambito Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta cofinanziato dal Fondo sociale europeo plus e approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 7541 *final* del 19 ottobre 2022, la Regione adotta il presente Avviso in coerenza ed attuazione al quadro normativo sotto richiamato e di quanto ulteriormente specificato nella scheda azione allegata:

Riferimenti eurounitari

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021/27;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo

sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Riferimenti nazionali

- La Legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante “Disciplina dell’attività di estetista”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici (CUP) di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;
- la legge 28 marzo 2003, n. 53, “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- il D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, “Definizione delle norme generali sul diritto – dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- la Legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
- il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, “Norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e s.m.i.”;
- l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell’acconciatore ai sensi della L. 17 agosto 2005, n. 174 – Accordo ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.lgs 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. n. 65/CSR del 29 marzo 2007);
- il D.P.R. 20 agosto 2012, n. 176, recepimento dell’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Conferenza Episcopale Italiana sulle indicazioni didattiche

per l'Insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale;

- l'Accordo fra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale approvato in data 20 febbraio 2014 nell'ambito della Conferenza delle Regioni e Province autonome (Rep. n. 14/021/CR8/C9);
- il D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, con particolare riferimento alla disciplina di cui all'art. 43, concernente l'Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61, "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.";
- il DPR 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" che verrà sostituito dalla norma nazionale per la programmazione 2021/2027 attualmente in via di definizione, da parte delle competenti autorità nazionali;
- l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 approvato in data 1° agosto 2019 (Repertorio atto n. 155/CSR);
- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'Accordo di Partenariato della Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022)4787 *final* del 15 luglio 2022, a conclusione del negoziato formale, avviato il 17 gennaio 2022, con la notifica della proposta italiana di Accordo approvata con delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021, a seguito dell'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021, in conformità agli articoli 10 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060;

- le Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale” approvate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022, di seguito “*Linee guida del sistema duale*”;
- il “Programma nazionale Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027” (PN GDL) - CCI 2021IT05SFPR001 - per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia di cui alla decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 9030 *final* del 1° dicembre 2022;
- l’Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle Linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi di formazione non regolamentata del 21 dicembre 2022 (Repertorio atti Accordo 22/130/CR6/C17)

Riferimenti regionali

- lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta che, all’art. 39, prevede che nell’ambito dei percorsi di istruzione sia dedicato all'insegnamento della lingua francese un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana;
- la Legge regionale 20 agosto 1993, n. 63, recante “Disciplina dell'attività di estetista nella Regione Valle d'Aosta.”;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge regionale 7 maggio 2012, n. 14, “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
- la legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell’organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 8 gennaio 2016, recante “Approvazione degli indirizzi e delle modalità di attuazione del sistema regionale di istruzione e formazione professionale (IeFP) in Valle d'Aosta e delle prime disposizioni per l'avvio, a titolo sperimentale, per l'anno scolastico 2016/17, di nuovi percorsi triennali realizzati dalle istituzioni scolastiche regionali, in regime di sussidiarietà complementare, e dagli organismi di formazione accreditati. Istituzione di un gruppo di monitoraggio e accompagnamento della sperimentazione”;

- le Linee guida per l'attuazione, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, dei percorsi di quarto anno realizzati nel quadro dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), approvate con la DGR 466/2019 e successivamente modificate con le DGR nn. 666/2020, 747/2021 e 1195/2022;
- le Direttive regionali per la realizzazione delle operazioni cofinanziate nell'ambito del Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)", così come approvate nella versione n. 2 con il PD 5543 del 26 settembre 2019 (di seguito Direttive regionali), così come modificate dal PD n. 27 in data 7 gennaio 2021;
- il "Testo unico dell'accREDITamento ai servizi di formazione e per il lavoro della regione autonoma Valle d'Aosta" approvato con la DGR 1420/2020;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 8 febbraio 2021, che approva le disposizioni per l'attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, in attuazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 giugno 2015;
- il Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030 (QSRSvs 2030), approvato con deliberazione n. 894/XVI del Consiglio regionale in data 6 ottobre 2021 e successivamente modificato con deliberazione n. 2120/XVI del Consiglio regionale in data 11 gennaio 2023 recante approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile della Valle d'Aosta 2030 integrata con il Quadro strategico regionale";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 327 in data 28 marzo 2022, recante "Approvazione delle disposizioni per la realizzazione degli esami per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di estetista e definizione della composizione della commissione, ai sensi della L.R. 63/1993. Revoca della DGR 1341/2021.";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 340 in data 28 marzo 2022, recante "Approvazione delle disposizioni applicative per la realizzazione degli esami per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di acconciatore, ai sensi della L.R. 14/2012. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 2501/2012.";
- il provvedimento dirigenziale n. 3419 in data 13 giugno 2022, recante "Approvazione, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 83/2022 e del provvedimento dirigenziale n. 942 in data 23 febbraio 2022, delle disposizioni per il riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione di attività di certificazione delle competenze, ivi compresi gli esami per il conseguimento di qualifiche e abilitazioni professionali, svolte in esito a percorsi di formazione professionale.";

- il provvedimento dirigenziale n. 3654 in data 22 giugno 2022, recante “Approvazione, ai fini dell’inserimento nel repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard professionali, in attuazione delle DGR n. 396 in data 3 aprile 2018 e n.103 in data 8 febbraio 2021, di n. 13 profili professionali e della tabella di correlazione con le figure del repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali del sistema di istruzione e formazione professionale.”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 740 in data 27 giugno 2022 recante “Approvazione delle disposizioni sperimentali per l’attuazione di percorsi di apprendistato di cui all’art. 43 del Dlgs n. 81/2015 e al decreto interministeriale 12/10/2015 finalizzati all’acquisizione di qualifica e diploma professionale e certificato di specializzazione tecnica superiore.”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1175 del 10 ottobre 2022, recante “Approvazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi da applicare alle attività di formazione professionale. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1940 in data 14 giugno 2004.”;
- il Programma Regionale “PR Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione autonoma Valle d’Aosta in Italia (di seguito ‘PR FSE+’), approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 7541 *final* del 19 ottobre 2022;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 11 aprile 2023 recante “Recepimento delle Linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi di formazione non regolamentata, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 21 dicembre 2022”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 404 in data 26 aprile 2023 recante “Approvazione della sostituzione delle “Disposizioni per l’attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali”, di cui all’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 103 in data 8 febbraio 2021, e delle “Disposizioni per la realizzazione degli esami per il conseguimento delle qualificazioni in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)” di cui all’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 642 in data 17 maggio 2019.”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 738 del 30 giugno 2023 recante “Descrizione del sistema di gestione e controllo” del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027 e il relativo allegato “Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione” e successive mm. e ii.;
- il provvedimento dirigenziale n. 5379 del 19 settembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione di alcuni allegati al Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione di cui al sistema di gestione e controllo del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021/2027”;

- il provvedimento dirigenziale n. 6945 del 16 novembre 2023 avente ad oggetto “Approvazione di alcuni allegati al Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione di cui al sistema di gestione e controllo del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021/2027”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 781 del 8 luglio 2024 “Approvazione del secondo calendario 2024 degli inviti a presentare proposte per il Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del regolamento (UE) 2021/1060 e approvazione dell’elenco delle iniziative pianificate per il PR FSE+ 2021-2027 per il secondo semestre 2024 con il relativo cronoprogramma di spesa”
- la deliberazione della Giunta regionale n. 873 del 29 luglio 2024 di presa d’atto della modifica del documento recante “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027” approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ da ultimo in data 4 luglio 2024;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 967 in data 19 agosto 2024 recante “Approvazione nell’ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) dell’offerta formativa di IV° anno per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26 e contestuale adozione delle procedure di finanziamento delle iniziative. Prenotazione di spesa.”;

4. RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI DI FINANZIAMENTO

1. Per l’attuazione del presente Avviso è disponibile la cifra complessiva massima di euro 400.000,00 che sarà assegnata a conclusione delle attività di valutazione di cui al successivo articolo 15.
2. Le risorse stanziare sono assegnate al progetto risultato idoneo e finanziabile in ordine di graduatoria.
3. Il valore dell’iniziativa è definito sulla base di quanto indicato dalla scheda azione allegata al presente Avviso. Gli importi sono da intendersi al lordo dell’IVA, se dovuta, e di ogni altro onere.

5. DESTINATARI

1. I percorsi formativi oggetto del presente Avviso sono rivolti alle seguenti categorie di destinatari, i cui requisiti devono essere verificati al momento dell’iscrizione al percorso:

- i. in via prioritaria, giovani che, al momento dell'avvio del corso, abbiano al massimo 24 anni e che siano in possesso del titolo di qualifica professionale coerente conseguito al termine di un percorso triennale di leFP conclusosi nell'anno scolastico/formativo precedente all'avvio del percorso di quarto anno. Hanno diritto di precedenza i soggetti che hanno in corso un contratto di apprendistato di 1° livello per l'acquisizione della qualifica professionale;
 - ii. viene riservata analoga priorità di inserimento di cui al precedente punto i., a giovani che abbiano già frequentato percorsi di quarto anno non conseguendone il titolo finale previsto;
 - iii. in seconda istanza giovani che, al momento dell'avvio del corso, abbiano al massimo 24 anni e che siano in possesso del titolo di qualifica professionale coerente conseguito al termine di un percorso triennale di leFP concluso non oltre i 3 anni scolastici precedenti;
 - iv. in forma residuale e a completamento dei posti disponibili giovani che, al momento dell'avvio del corso, abbiano al massimo 24 anni e che abbiano conseguito nell'ambito di percorsi di formazione professionale conclusi non oltre i 5 anni precedenti, un titolo di qualifica professionale coerente e correlato alla figura nazionale di leFP di riferimento. Nel caso in cui la qualifica professionale non sia stata conseguita ai sensi del d.lgs 226/2005, l'ammissione al corso è subordinata all'attivazione delle procedure per il riconoscimento dei crediti di ammissione.
2. Con riferimento ai destinatari di cui al comma 1 - punto ii., si specifica quanto segue:
 - i. laddove tali soggetti abbiano sostenuto l'esame di diploma nella precedente edizione e abbiano ottenuto la certificazione parziale delle competenze, possono richiedere il riconoscimento di crediti formativi in ingresso, così come disciplinato al successivo articolo 6 comma 2 paragrafo c), e, nell'ambito dell'esame finale del percorso formativo di cui al presente Avviso, sostenere le prove per la certificazione delle sole competenze non certificate;
 - ii. ai sensi dell'art. 43 comma 4 del Dlgs 81/2015, laddove tali soggetti nell'ambito del precedente percorso abbiano attivato un contratto di apprendistato di primo livello, il contratto può essere prorogato, per iscritto e previo aggiornamento del Piano Formativo Individuale (PFI).
3. La presente azione, collocandosi nell'ambito del sistema duale, prevede che i partecipanti possano essere assunti con contratti di apprendistato di 1° livello di cui all'art. 43 del d.lgs 81/2015 finalizzati all'acquisizione del diploma professionale: l'articolazione del percorso formativo di tali corsisti è normato, oltre che da quanto previsto dalle Direttive regionali e dal presente Avviso, anche da quanto contenuto nelle specifiche disposizioni approvate con DGR 740/2022.

6. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

1. Il costo complessivo massimo finanziabile per progetto, include:
 - a) il costo complessivo delle attività erogate quale monte ore obbligatorio calcolato applicando le opzioni di semplificazione dei costi di cui al paragrafo a) del successivo comma 2;
 - b) il costo delle attività individuali o individualizzate di recupero/messa a livello finalizzate a promuovere l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie al positivo esito dei percorsi, e attività individuali o individualizzate di formazione per la partecipazione e il successo formativo nelle modalità specificate al paragrafo b) del successivo comma 2;
 - c) il costo dei processi di riconoscimento di crediti formativi tesi alla personalizzazione del percorso formativo attraverso la valorizzazione di apprendimenti precedentemente acquisiti in contesti formali, informali e non formali nelle modalità specificate al paragrafo c) del successivo comma 2;
 - d) l'importo da destinarsi alla copertura delle spese relative all'esame finale, secondo quanto previsto al paragrafo d) del successivo comma 2.

2. I costi di cui alle lettere da a), b) e c) del precedente comma 1 sono riconosciuti mediante l'applicazione delle unità di costo standard utilizzate per analoghe iniziative nell'ambito del "Programma nazionale Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027" (PN GDL) - CCI 2021IT05SFPR001 - per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia di cui alla decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 9030 *final* del 1 dicembre 2022; mentre le spese relative all'esame finale, di cui alla lettera d) del precedente comma 1, sono rimborsate a costo reale in base all'effettiva spesa sostenuta e pagata dal beneficiario.

a) Costo relativo al monte ore annuale

1. La sovvenzione relativa alla realizzazione delle attività rientranti nel monte ore obbligatorio (ore corso e ore stage) è calcolata tramite l'applicazione delle unità di costo standard riportate nella tabella sottostante le quali, sulla base del numero di ore di attività formativa collettiva erogata (teoria, stage e attività di alternanza), prevedono:
 - a. il riconoscimento di un'UCS oraria, sulla base dell'attività resa dal docente o dal tutor con importi diversificati a seconda dell'attività svolta (aula/laboratorio oppure formazione in contesto lavorativo) e del livello di esperienza del docente di riferimento;
 - b. il riconoscimento di un'UCS ora/allievo in funzione delle ore di effettiva frequenza di ciascun allievo

Voce analitica	Importo	UCS ora allievo
B.2.23 Docenza esperta ¹	153,60 €	0,84 € Voce analitica B.2.26 Ora/allievo
B.2.24 Docenza	122,90 €	
B. 2.25 Tutoraggio/stage	76,80 €	

2. Ai fini della corretta applicazione delle sopraindicate UCS, le attività formative devono prevedere la presenza di almeno 4 allievi: iniziative con un numero di allievi inferiore non possono essere avviate, mentre possono trovare attuazione iniziative per le quali i corsi sono avviati con più di 4 allievi e, a seguito di formali rinunce alla partecipazione, il numero degli allievi scenda sotto la soglia in corso di realizzazione.
3. La determinazione della sovvenzione a preventivo deve risultare quale moltiplicazione, per ciascuna tipologia di UCS, dell'UCS oraria di riferimento per il totale complessivo delle ore previste dal corso (comprese le ore di stage) a cui vanno sommate le UCS ora allievo risultanti dalla moltiplicazione del numero di ore previste per il numero di partecipanti previsti.
4. Nel caso in cui sia prevista la suddivisione del gruppo classe in sottogruppi, di norma deve essere esposta un'unica UCS. Possono essere riconosciute tante UCS quante sono le ore effettivamente attestate dai docenti con i partecipanti, esclusivamente se:
 - a. per ogni sottogruppo, è attestata la presenza di un docente diverso;
 - b. sono presenti almeno 4 allievi al momento dell'avvio del corso;
 - c. il sottogruppo è funzionale allo svolgimento delle seguenti tipologie di attività:
 - i. attività formative relative al monte ore di indirizzo;
 - ii. attività didattiche che vengono proposte agli allievi come alternative l'una all'altra, come ad esempio l'insegnamento della religione cattolica e le attività didattiche alternative alla religione.

In caso di riconoscimento di UCS per ciascun sottogruppo può essere prevista esclusivamente l'applicazione dell'UCS *Docenza* di cui alla voce B.2.24.

¹ Si precisa che il personale la cui attività può essere esposta all'interno di tale voce deve possedere almeno 5 anni di esperienza di docenza. Con esclusivo riferimento ai docenti impegnati in attività afferenti alle competenze tecnico-professionali, possono essere considerate, ai fini dell'attestazione di almeno 5 anni di esperienza, tanto attività professionali quanto attività di docenza, anche combinate tra loro; l'esperienza maturata deve essere comprovata tramite curriculum vitae da allegare sul sistema SISREG2014.

5. Per quanto attiene alle modalità di riconoscimento a consuntivo si rimanda a quanto previsto al successivo articolo 20, si sottolinea in ogni caso che il rapporto tra il numero di “UCS B.2.23 Docenza esperta” e quello di “UCS B.2.24 docenza” previsto a preventivo o frutto di variazione autorizzata successivamente deve essere rispettato anche in fase di consuntivazione dei corsi.
6. Per quanto al comma precedente, ai sensi dell’art. 102 delle Direttive regionali e seppur in deroga al comma 2, lettera a. dell’articolo stesso, è ammessa, tra le voci di spesa di cui al presente paragrafo, la possibilità di procedere a storni, fatta salva la necessità di procedere con preventiva autorizzazione da parte della SRRAI laddove gli spostamenti di risorse comportino una riarticolazione del rapporto tra UCS B.2.23 Docenza esperta e UCS B.2.24 Docenza e/o un aumento della voce UCS B.2.24 Docenza .

b) Costo relativo alle attività di recupero/messa a livello/supporto al successo formativo

1. Con riferimento al costo delle attività di recupero e messa a livello e delle attività di supporto alla partecipazione e al successo formativo da svolgersi in forma individuale o individualizzata (erogata a favore di 3 allievi al massimo), si precisa che rientrano in tali attività:
 - a. attività di messa a livello in favore degli allievi che avviano il corso con gap di conoscenze che non consentirebbero la proficua frequenza dell’attività formativa;
 - b. attività di recupero per gli allievi che, a seguito di periodi di assenza o per ragioni connesse alle difficoltà di apprendimento, potrebbero non acquisire le conoscenze e le competenze necessarie al positivo esito dei percorsi;
 - c. attività di supporto alla partecipazione e al successo formativo in favore degli allievi che presentino difficoltà di apprendimento che potrebbero non acquisire le competenze previste nei tempi e con le modalità definite per il gruppo classe.
2. Per le attività di cui al presente paragrafo, è prevista la remunerazione alle seguenti condizioni:
 - a. viene applicata una UCS pari a 42,00 €/ora per ogni allievo presente. La valorizzazione del piano finanziario deve essere effettuata, per ciascun anno formativo, utilizzando la voce *B.2.28 Percorsi individuali o individualizzati* del piano finanziario, da valorizzare nel quadro corso relativo alle attività comuni;
 - b. le attività sono svolte in forma individuale o a piccoli gruppi composti al massimo da 3 allievi (c.d. formazione individualizzata);
 - c. sono remunerate al massimo 100 ore di formazione;
 - d. per ciascun partecipante è ammessa la remunerazione di al massimo 18 ore;
 - e. in deroga a quanto indicato all’articolo 102, comma 2 lettera a. delle Direttive regionali, l’importo assegnato alla voce di spesa non può essere oggetto di storno a favore di altre voci.

3. Per quanto riguarda i vincoli di cui alle lettere c. e d. del precedente comma, è fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di erogare un numero maggiore di ore di recupero a proprio carico, laddove le esigenze formative fossero maggiori.
4. Le ore di recupero sono da considerarsi a tutti gli effetti ore di insegnamento, pertanto devono essere svolte da personale docente e non ricomprendono attività di assistenza allo studio.
5. Tali attività sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal monte ore complessivo del corso e non possono essere quindi conteggiate come presenze ai fini del conteggio della frequenza degli allievi, salvo il caso in cui l'allievo debba recuperare attività formative non svolte in ragione di assenze prolungate della durata minima di 10 giorni continuativi dovute a motivi di salute debitamente giustificati, nel qual caso possono essere fatte valere al fine di incrementare la percentuale utile all'ammissione all'esame finale ma in ogni caso per non più del 10% delle ore minime previste per l'ammissione stessa.

c) Riconoscimento di crediti formativi

1. Sono considerate ammissibili e remunerabili le attività legate ai processi di riconoscimento di crediti formativi così come disciplinati dall'apposita Direttiva approvata con DGR 1175/2022. Il processo di riconoscimento può essere attivato, su richiesta dei singoli allievi:
 - a. in fase di ammissione al percorso formativo, al fine di consentire l'accesso ai soggetti di cui al precedente art. 5 comma 1 lettera iv. (crediti di ammissione) ovvero per mettere in valore apprendimenti già acquisiti in contesti formali, non formali o informali e pertanto personalizzare il percorso, dispensando il soggetto dalla frequenza e/o dalla prova di uno o più moduli del percorso (crediti in ingresso);
 - b. nel corso della realizzazione del percorso formativo, per mettere in valore apprendimenti acquisiti successivamente all'avvio del percorso ma in altri contesti (formali, non formali o informali) e pertanto personalizzare il percorso, dispensando il soggetto dalla frequenza e/o dalla prova di uno o più moduli del percorso (crediti in itinere).
2. L'attività di riconoscimento crediti è remunerata tramite l'applicazione dell'unità di costo standard Tutor/accompagnamento, orientamento, affiancamento per percorsi integrativi di orientamento del valore di € 37,30 per ogni ora di attività e per un massimo di 10 ore di attività per ciascun allievo di cui al massimo 8 erogate in presenza del destinatario e al massimo 2 per le attività di back office (assistenza indiretta). Tali UCS sono da valorizzare all'interno della voce "B.2.2 – Orientamento – Riconoscimento crediti" del piano finanziario all'interno del quadro corso relativo alle attività comuni.

d) Esami finali

1. Con riferimento agli esami finali per il conseguimento del titolo in esito viene ammesso, per ciascuna commissione di certificazione, un rimborso pari al massimo a euro 4.000,00 che sono riconosciuti a costo reale ai sensi delle “Disposizioni per il riconoscimento delle spese sostenute per l’organizzazione e la gestione dei procedimenti di certificazione delle competenze, ivi compresi gli esami per il conseguimento di qualifiche e abilitazioni professionali, svolte in esito a percorsi di formazione professionale” approvate con Provvedimento dirigenziale n. 3419/2022 e sulla base di quanto disciplinato dalle Direttive regionali in merito alle modalità di rendicontazione a costo reale delle spese.
2. Tali spese sono da valorizzare all’interno della voce *B.2.6 – Esami* del piano finanziario di ciascuno dei corsi di indirizzo previsti.
3. In deroga a quanto indicato all’articolo 102, comma 2 lettera a. delle Direttive regionali, l’importo della voce non può essere variato né in aumento né in diminuzione attraverso storni da o verso altre voci.

e) Ulteriori finanziamenti

Oltre a quanto definito nei precedenti paragrafi, l’Amministrazione regionale si riserva di attivare specifici finanziamenti, che esulano da quanto insiste sul presente Avviso, al fine di:

- a. promuovere l’inserimento nel singolo gruppo classe di allievi in situazione di disabilità di cui alla Legge 104/92;
- b. sostenere, sulla base di quanto previsto dalla DGR 740/2022, l’attivazione di contratti di apprendistato ai sensi dell’art. 43 del D.lgs 81/2015 e la conseguente presenza di allievi apprendisti all’interno del gruppo classe;
- c. coprire costi ad oggi non preventivabili e derivanti da disposizioni nazionali o regionali direttamente applicabili ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. I progetti possono essere presentati da Organismi di formazione accreditati per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di cui alla DGR n. 1420/2020.
2. È consentita la presentazione di progetti per la realizzazione di attività formative anche da parte di soggetti non accreditati all’atto del deposito della richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento. Il soggetto che intenda avvalersi di tale facoltà è comunque tenuto, entro la data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali stabilita dal presente Avviso, a

depositare domanda di accreditamento, presentando la documentazione richiesta. L'istruttoria del procedimento di accreditamento verrà svolta in conformità con quanto disposto dall'articolo 4 delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1420/2020. L'avvio del progetto è subordinato all'esito positivo del procedimento di accreditamento: il mancato possesso del requisito di accreditamento è causa di revoca del contributo.

8. SOGGETTI ATTIVI E RAGGRUPPAMENTI

1. È ammessa la presentazione di progetti da parte di raggruppamenti/partenariati operativi attivati per la realizzazione dell'iniziativa di cui si richiede il finanziamento, così come definiti e normati dall'art. 4 delle Direttive regionali.
2. In caso di partenariati operativi specifici è richiesto che ciascun soggetto risulti individualmente accreditato o in fase di accreditamento ai sensi di quanto disposto al precedente articolo 7 comma 2.
3. In caso di raggruppamenti, il soggetto capofila deve essere individuato chiaramente e, in qualità di referente unico nei confronti della SRRAI, deve essere autorizzato, mediante esplicito mandato di rappresentanza, in particolare a:
 - a. presentare, in nome e per conto degli altri partner, la richiesta di finanziamento;
 - b. sottoscrivere, in nome e per conto degli altri partner, l'atto di adesione;
 - c. coordinare le attività di monitoraggio e rendicontazione sia intermedia che finale in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione alla SRRAI;
 - d. coordinare i flussi informativi verso la SRRAI.
4. Non è ammessa la presentazione per lo stesso beneficiario di progetti come singolo proponente e come componente di raggruppamento/partenariato operativo già costituito o da costituire.
5. È facoltà del beneficiario prevedere in sede di progetto o in corso di esecuzione, per sopraggiunti motivi risultanti da eventi imprevedibili e in casi eccezionali, la presenza di eventuali altri soggetti attivi, intesi come soggetti terzi portatori di specifiche competenze e/o di proprie strutture organizzative, che possono partecipare all'attuazione del progetto in qualità di soggetti delegati, secondo quanto previsto agli artt. 51, 52 e 53 delle Direttive regionali.
6. La sostituzione di uno dei partner operativi e/o dei soggetti attivi è ammessa, previa autorizzazione da parte della SRRAI a condizione del possesso dei medesimi requisiti.

7. L'Amministrazione regionale rimane terza ed estranea ai rapporti giuridici instaurati tra i soggetti costituenti il partenariato o tra il beneficiario e gli altri soggetti attivi.

9. COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E DI ALTRI SOGGETTI PROMOTORI

1. Il beneficiario deve collaborare nella realizzazione del progetto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore afferente al progetto stesso: la collaborazione riguarda tutte le fasi di realizzazione del percorso formativo (progettazione, monitoraggio, attuazione) e comprende inoltre l'impegno a collaborare nella sensibilizzazione e promozione del contratto di apprendistato di 1° livello, al fine di favorire l'inserimento di allievi apprendisti nel gruppo classe. Le modalità di collaborazione ed il dettaglio delle attività previste devono essere esplicitati in uno specifico Protocollo da sottoscrivere prima della presentazione del progetto e da allegare alla Richiesta di finanziamento di cui al successivo articolo 13.
2. È facoltà dell'Organismo di formazione, in aggiunta al protocollo di cui al comma precedente, accompagnare la presentazione delle proposte progettuali con l'adesione di uno o più promotori, intesi come soggetti portatori di bisogni della collettività locale relativamente all'ambito settoriale di riferimento per l'iniziativa formativa. L'adesione, finalizzata a favorire il radicamento degli interventi sul territorio, deve essere documentata da una lettera di intenti sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto promotore e indicante le motivazioni del sostegno apportato.
3. La partecipazione al progetto in qualità di promotore, in quanto tale, non comporta l'assunzione di oneri e responsabilità nell'attuazione del progetto. Qualora il promotore realizzi parti di progetto, si applicano nei suoi confronti le disposizioni in materia di delega di attività.
4. In considerazione dell'attivazione dei percorsi nell'ambito del sistema duale e della volontà dell'Amministrazione regionale di promuovere l'apprendistato di 1° livello, l'attestazione di disponibilità all'attivazione di contratti di apprendistato da parte di imprese del settore di riferimento del percorso comporta l'attribuzione di punteggi aggiuntivi in sede di valutazione delle proposte progettuali, così come definito al successivo articolo 15. La disponibilità deve essere dimostrata tramite la presentazione di specifiche lettere di dichiarazione di interesse da parte delle singole imprese.

10. VINCOLI DI PROGETTAZIONE E DI ATTUAZIONE

Per i vincoli di progettazione e di attuazione si fa rinvio alla scheda azione e al relativo allegato “Caratteristiche vincolanti”, che costituiscono parte integrante del presente Avviso e al successivo art. 17 “Adempimenti gestionali”.

11. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. La scadenza per la presentazione dei progetti e delle relative richieste di finanziamento è fissata per le ore 12.00 del giorno 6 settembre 2024. Successivamente alla scadenza viene avviata la valutazione da parte del Nucleo di valutazione di cui all’art. 15.
2. Il procedimento di valutazione delle iniziative si conclude al massimo entro 30 giorni.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. I progetti devono essere redatti su apposito formulario presente nel sistema informativo SISPREG2014 e reso disponibile, per la compilazione, sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta (www.regione.vda.it – Canale Tematico “Europa”, link “SISPREG2014”), previa procedura di *accounting* al sistema: la compilazione è guidata da una procedura informatizzata utilizzabile direttamente sul sito indicato. Il formulario deve essere inoltrato esclusivamente per via telematica.
2. In caso di progetti presentati da raggruppamenti è necessario allegare nella sezione “Dati beneficiario” del formulario:
 - per i raggruppamenti già costituiti: atto notarile di costituzione o scrittura privata autenticata.
 - per i raggruppamenti non ancora costituiti: la dichiarazione di intenti a costituirsi in forma associata per la realizzazione del progetto, con l’individuazione dei soggetti, dei ruoli e della quantificazione delle attività, sottoscritta da ogni componente, che deve essere individualmente accreditato. In particolare la dichiarazione deve individuare il soggetto capofila, come previsto dall’art. 8 comma 3 dell’Avviso.
3. Vista l’articolazione dei percorsi che insistono su più indirizzi, il beneficiario nell’articolazione del formulario deve prevedere:

- a) Un quadro attività relativo alle parti comuni che verranno svolte congiuntamente da tutti gli allievi della classe perché relativi alle competenze di base o perché ritenuti trasversali rispetto agli indirizzi previsti. In tale quadro sono da prevedere inoltre le attività di alternanza realizzate secondo la modalità dello stage e le eventuali attività di alternanza svolte in comune dall'intero gruppo classe;
 - b) Un quadro attività per ciascuno degli indirizzi previsti dal progetto nel quale inserire tutte le parti del corso di IV° anno che si prevede di svolgere in sottogruppo a seconda del titolo in esito. Nei quadri di indirizzo sono da inserire esclusivamente le attività di alternanza *diverse* dallo stage che comportano la realizzazione di attività diversificata rispetto alla figura professionale di riferimento. Nella compilazione di tali quadri, deve essere:
 - i. spuntata obbligatoriamente l'indicazione della previsione di un esame finale indicando come tipologia "Qualifica e diploma professionale (IeFP)" e nel campo quale "Qualifica" la dicitura del profilo professionale di riferimento: l'esito dell'esame finale deve di conseguenza essere registrato in fase di attuazione nel relativo documento presente sul sistema SISPREG2014, dal quale i dati saranno rilevati per il calcolo degli indicatori fisici di risultato;
 - ii. prevista la valorizzazione della voce del piano finanziario relativa all'esame.
4. Le attività di cui al precedente articolo 6 comma 2 paragrafi b) e c) che si considerano aggiuntive ed opzionali rispetto al monte ore complessivo del corso a cui si riferiscono, devono essere inserite nei quadri attività relativi alle parti comuni esclusivamente nel campo "Elementi qualificanti l'organizzazione didattica" (indicando sia la quantificazione che le modalità e i tempi di attivazione) e nel piano finanziario.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO E DOCUMENTAZIONE

1. Contestualmente all'inoltro della proposta progettuale di cui al precedente articolo, il beneficiario invia, sempre attraverso SISPREG2014, la "Richiesta di finanziamento", con la sottoscrizione della quale il beneficiario si impegna a non presentare richieste di finanziamento su altri Fondi europei, nazionali e regionali.
2. La "Richiesta di finanziamento" deve:
 - essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del beneficiario ovvero del soggetto capofila del raggruppamento costituito o da costituire;

- pervenire entro le ore 12.00 del giorno di scadenza;
 - rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa riguardante l'assolvimento dell'imposta di bollo (pari a 16,00 €).
3. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il soggetto proponente potrà scegliere tra le seguenti modalità alternative:
- indicazione sulla domanda del numero identificativo della marca da bollo utilizzata; la stessa dovrà essere annullata e conservata agli atti;
 - indicazione sulla domanda del ID Univoco Riscossione del bollettino PagoPa qualora il pagamento venga effettuato tramite la piattaforma regionale dei pagamenti utilizzando il seguente link <https://it.riscossione.regione.vda.it>.
4. Alla richiesta di finanziamento deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:
- a. per quanto riguarda i locali di svolgimento delle attività formative:
 - i. dichiarazione attestante la disponibilità per tutta la durata del progetto di due aule da destinare a ciascun percorso e con una capienza minima di 12 allievi. Le aule devono essere situate sul territorio regionale e ne deve essere fornita indicazione rispetto alla localizzazione e all'inserimento o meno tra le sedi oggetto di accreditamento ordinario o di leFP;
 - ii. dichiarazione attestante la disponibilità, a qualsiasi titolo, di laboratori idonei allo svolgimento dell'attività formativa di cui trattasi situati sul territorio regionale e per il periodo necessario per lo svolgimento delle attività, così come previsto dal beneficiario. La dichiarazione deve comprendere indicazioni circa la localizzazione e le caratteristiche dei locali e delle attrezzature/strumentazioni disponibili;
 - b. protocollo di collaborazione scritto, sottoscritto dai legali rappresentanti del proponente e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore afferente al progetto presentato, così come già richiamato al precedente articolo 9 e nel quale siano esplicitate dettagliatamente le attività e le modalità di coinvolgimento delle associazioni nelle diverse fasi del progetto: progettazione, monitoraggio e realizzazione dei percorsi, sensibilizzazione e promozione congiunta del contratto di apprendistato di 1° livello;
 - c. in caso di progetti presentati da raggruppamenti costituiti, l'atto o il documento con cui il legale rappresentante di ciascun altro soggetto componente il raggruppamento dichiara di far parte del partenariato, indicando il rispettivo ruolo e la quantificazione delle attività inerenti al progetto presentato, unitamente al conferimento del mandato con rappresentanza al soggetto capofila. In caso di raggruppamenti da

- costituire, l'atto o il documento di cui sopra deve essere caricato su SISREG2014 unitamente all'atto di adesione, così come disposto al successivo art. 16 comma 3;
- d. in caso di progetti presentati da soggetti non accreditati, anche eventualmente facenti parte di un raggruppamento, la dichiarazione resa dal legale rappresentante che l'organismo di formazione in fase di accreditamento è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme dell'art. 17 della legge n. 68/99. Tale dichiarazione va resa utilizzando il modello di cui *all'allegato n. 1 della richiesta di finanziamento* e deve essere resa anche se negativa;
- e. in caso di progetti per i quali sia previsto in fase di deposito dell'istanza l'affido a terzi di attività in delega ai sensi dell'art. 52 delle Direttive
- i. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, secondo il modello presente *all'allegato n. 2 della richiesta di finanziamento*, relativamente a ciascuna società delegata, salvo il caso in cui la società rientri tra i soggetti per i quali, ai sensi dell'art. 83 comma 3 lettera a) del D.lgs 159/2011, tale documentazione non sia richiesta. La dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascuno dei soggetti previsti all'art. 85 del d.lgs. 159/2011;
 - ii. dichiarazione resa dal legale rappresentante della società delegata e attestante i dati utili alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (*All. n. 3 alla Richiesta di Finanziamento*).
5. Tutte le dichiarazioni di cui al comma 4 devono essere firmate digitalmente o sottoscritte in originale, scansionate e accompagnate da copia del documento d'identità. In quest'ultimo caso, è cura del beneficiario/capofila conservare agli atti l'originale della documentazione per eventuali verifiche.
6. Le dichiarazioni rese dal proponente sono soggette al controllo da parte degli uffici preposti, anche in momenti successivi alla fase istruttoria delle domande.

14. AMMISSIBILITÀ A VALUTAZIONE

1. In coerenza con il documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ nella seduta del 4 luglio 2024, la verifica di ammissibilità è tesa a verificare la conformità delle richieste di finanziamento ai requisiti essenziali per la partecipazione, oltre che il rispetto dei requisiti formali del proponente e della proposta progettuale previsti dal presente Avviso e dalla scheda azione allegata, sarà effettuata dal Nucleo di valutazione di cui al successivo articolo 15.

2. Le richieste di finanziamento e i relativi progetti sono ritenuti ammissibili e sottoposti a successiva valutazione tecnica se:
 - sono pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'articolo 11 del presente *Avviso*;
 - sono pervenuti secondo le modalità per la presentazione stabilite dall'*Avviso*, compresa la presenza e la completezza della Richiesta di finanziamento e dei relativi allegati come indicato al precedente articolo 13;
 - sono presentati da soggetto ammissibile, come specificato all'articolo 7;
 - rispettano delle modalità di predisposizione e implementazione del formulario previste all'articolo 12;
 - rispondono alle specifiche tipologie di azione previste dall'avviso in termini di monte ore e sua articolazione e di rispondenza alle figure professionali previste all'articolo 1.
3. Il Nucleo di Valutazione può richiedere, ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/90 e dell'art. 16 della L.R. n. 19/2007 e s.m.i., di sanare le carenze formali della richiesta di finanziamento e dei suoi allegati. I documenti mancanti e/o i chiarimenti richiesti devono essere forniti tramite PEC entro 10, pena l'inammissibilità del progetto.
4. L'esito negativo di questa fase di ammissibilità comporta, quale procedimento automatico, la non ammissione del progetto alle successive fasi di selezione e a finanziamento.

15. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. Le operazioni di valutazione dei progetti sono effettuate da un Nucleo di valutazione appositamente nominato con nota del Funzionario Responsabile dell'U.O. Formazione.
2. La valutazione dei progetti ha come obiettivo la formazione di una graduatoria ed è volta a comprovare:
 - i. il rispetto dei vincoli di progettazione e in generale dei vincoli definiti dal presente *Avviso* e dalla scheda azione verificabili all'interno della proposta progettuale e non oggetto di analisi nell'ambito dell'ammissibilità a valutazione di cui al precedente articolo 14. L'eventuale non conformità a tali aspetti comporta l'esclusione dalla valutazione e dal finanziamento;
 - ii. il grado di coerenza del progetto con l'obiettivo specifico del PR e con le ulteriori specificità e finalità indicate nell'avviso;
 - iii. la qualità complessiva della proposta, sulla base di criteri sotto specificati;
 - iv. la definizione dell'importo ammissibile nel rispetto degli elementi indicati all'articolo 6 e nella scheda azione.

3. Con riferimento alle lettere ii. e iii. del precedente comma 2, la valutazione dei progetti è effettuata, conformemente a quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+, sulla base dei seguenti criteri di valutazione trasparenti e non discriminatori:

1) COERENZA ESTERNA (fino a 30 punti)

a) qualità dell'analisi del bisogno e del contesto (fino a 20 punti):

- descrizione della realtà contestuale e dei bisogni cui il progetto è diretto (fino a 5 punti)
- definizione del target di intervento, dei bisogni specifici che lo caratterizzano e delle modalità di reclutamento che si intendono mettere in atto (fino a 5 punti)
- prefigurazione degli elementi ostacolanti o facilitanti la realizzazione del progetto, con particolare riferimento alla promozione del successo formativo (fino a 5 punti)
- connessione a riferimenti legati ad esperienze e conoscenze disponibili, anche di altri contesti analoghi (fino a 5 punti)

b) coerenza strategica e integrazione (fino a 10 punti)

- coerenza con il quadro programmatico e normativo (fino a 5 punti)
- valore aggiunto in rapporto agli obiettivi specifici della programmazione, con riferimento anche alle azioni poste in campo per la promozione dell'apprendistato di 1° livello (fino a 5 punti)

2) COERENZA INTERNA (fino a 50 punti)

a) qualità progettuale (fino a 35 punti)

- chiarezza e articolazione degli obiettivi (fino a 5 punti)
- chiarezza e congruenza dell'articolazione didattica (fino a 5 punti)
- congruenza delle attività di monitoraggio e valutazione (fino a 5 punti)
- adeguatezza delle risorse umane che si prevede di coinvolgere (fino a 5 punti)
- qualità dei laboratori messi a disposizione in termini di caratteristiche dei locali e delle attrezzature/strumentazioni disponibili (fino a 5 punti)
- disegno progettuale complessivo (fino a 10 punti)

b) significatività della proposta (per la definizione puntuale dei criteri si rimanda alla scheda azione) (fino a 15 punti)

- impatti sull'ambiente e sostenibilità (fino a 5 punti)
- parità tra uomini e donne (fino a 5 punti)
- misure di prevenzione di qualsiasi discriminazione (fino a 5 punti)

3) PREMIALITÀ (fino a 20 punti)

a) Qualità ed efficacia di eventuali specifiche attività previste e tese a contribuire alla riduzione del fallimento formativo (fino a 10 punti)

b) Incisività ed efficacia di eventuali azioni previste che coinvolgano i partecipanti in attività didattiche innovative, sia sotto il profilo degli strumenti utilizzati che delle metodologie adottate (fino a 10 punti).

4. È facoltà del Nucleo di valutazione richiedere chiarimenti in merito a quanto contenuto nelle proposte progettuali. Non è prevista la possibilità di richiedere integrazioni documentali alla proposta progettuale.
5. I progetti sono giudicati idonei al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 50/100.
6. La valutazione del singolo progetto, oltre al punteggio finale attribuito in base alla griglia di valutazione di cui al precedente comma 3, ricomprende anche un esplicito giudizio sintetico elaborato dal Nucleo di valutazione che evidenzia e giustifichi punti di forza e di debolezza della proposta progettuale sulla base dei quali è stato definito l'esito.
7. Con riferimento alle attività di cui al precedente comma 2 lettera iv., in caso di errori di calcolo dei costi all'interno del piano finanziario delle proposte progettuali, il Nucleo di valutazione propone alla SRRAI la rideterminazione del piano finanziario.
8. Nessun aumento dell'importo pubblico erogabile verrà riconosciuto a fronte di un eventuale aumento dei parametri fisici rispetto al valore massimo derivante dalla proposta progettuale nelle sue varie articolazioni di realizzazione: il contributo pubblico concesso in fase di approvazione rappresenta un limite non valicabile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 comma 2 paragrafo e) del presente Avviso.

16. APPROVAZIONE GRADUATORIE E TEMPISTICHE DI AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITÀ

1. La SRRAI approva l'esito della valutazione operata dal Nucleo di cui al precedente articolo, identificando:
 - il progetto ritenuto idoneo e finanziabile, sulla base dei vincoli e delle risorse disponibili,
 - l'elenco dei progetti risultati non idonei alla valutazione o non finanziabili con l'indicazione delle motivazioni in caso di rigetto delle domande.
2. Preliminarmente all'assegnazione del contributo la SRRAI:
 - verifica la regolarità contributiva del beneficiario tramite il DURC: qualora il documento non risulti regolare non è possibile procedere all'assegnazione;
 - acquisisce l'informazione antimafia secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. L'esito della valutazione viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione e la SRRAI provvede a darne comunicazione tramite PEC al beneficiario, trasmettendo contestualmente:
 - a. il modello di atto di adesione che deve essere debitamente sottoscritto e, secondo quanto previsto dall'art. 59 comma 1 delle Direttive regionali, riconsegnato, attraverso il sistema informativo SISPREG2014, entro 30 giorni naturali consecutivi, pena la revoca del finanziamento;
 - b. l'atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali già sottoscritto dal dirigente responsabile di cui al successivo articolo 26 in quanto delegato a trattamento dei dati, ai sensi della DGR 785/2018.
4. Nel caso di operazioni assegnate a raggruppamenti non ancora costituiti, la costituzione deve avvenire entro la data di consegna dell'atto di adesione, pena la decadenza del contributo. La documentazione attestante la costituzione del raggruppamento deve essere anch'essa inoltrata unitamente all'atto di adesione.
5. L'avvio delle attività rivolte ai partecipanti, eventualmente anche in deroga all'art. 62, comma 2 delle Direttive regionali deve essere garantito, in caso di reale istituzione della classe:
 - a. entro la fine del mese di ottobre 2024, per il percorso da attivare nell'anno formativo 2024/25;
 - b. entro la fine del mese di settembre 2025, per il percorso relativo all'anno formativo 2025/26.
6. Il termine delle attività relative a ciascun anno formativo, coincidente con la conclusione dell'esame finale del percorso, deve essere attestato:
 - a. entro il 30 ottobre 2025, per il percorso da attivare nell'anno formativo 2024/25;
 - b. entro il 30 agosto 2026, per il percorso relativo all'anno formativo 2025/26.

17. ADEMPIMENTI GESTIONALI

1. La realizzazione dell'attività finanziata deve rispettare quanto previsto dal presente Avviso e dalle Direttive regionali, fatte salve le deroghe espressamente indicate nell'Avviso stesso e nell'allegata scheda azione, in relazione alla specificità del target previsto per gli interventi oggetto del presente Avviso.
2. I titolari di cariche sociali possono essere impegnati in attività specifiche e direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale, ad esempio in qualità di coordinatori, docenti, tutor, orientatori, codocenti, ecc., sulla base di quanto previsto al comma 3 dell'art. 13 delle Direttive regionali.

3. La gestione del progetto e di tutti gli adempimenti ad esso connessi deve avvenire tramite l'utilizzo del sistema informativo SISPREG2014. In caso di indisponibilità del sistema le comunicazioni per le quali l'invio non sia procrastinabile rispetto alle scadenze e alle prescrizioni previste devono essere effettuate tramite PEC, fermo restando l'onere per il beneficiario di procedere, laddove previsto, alla regolare trasmissione a mezzo SISPREG2014 non appena disponibile la procedura.
4. Il beneficiario deve assicurare inoltre l'implementazione e il costante aggiornamento dei dati relativi agli allievi anche sul Sistema Informativo Alunni (SIAL) della Sovrintendenza agli Studi.
5. Il beneficiario deve assicurare che gli allievi inseriti nel gruppo classe procedano alla compilazione della scheda cartacea di iscrizione secondo il modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale, provvedendo poi al caricamento dei relativi dati all'interno del sistema informativo SISPREG2014, prima dell'avvio delle attività formative.
6. Il beneficiario è tenuto a conoscere e applicare la normativa regionale, statale ed eurounitaria di riferimento per le attività di cui trattasi con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei documenti indicati all'art. 3 del presente Avviso, e ogni altra norma e provvedimento riferiti alla materia oggetto dell'intervento.
7. Il beneficiario è tenuto a realizzare il progetto conformemente alle indicazioni fornite nel presente Avviso, nella scheda azione e nel relativo allegato inerente le caratteristiche vincolanti e a quanto previsto nel progetto approvato.
8. Ai sensi delle Linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi di formazione non regolamentata di cui all'Accordo fra le Regioni e le Province autonome del 21 dicembre 2022, recepito dalla Regione con DGR 351/2023, nell'ambito dei percorsi di leFP, la formazione a distanza (FAD) è di norma esclusa, fatta salva la possibilità di una sua applicazione in chiave antidispersione e a tutela degli studenti fragili. Il beneficiario che, in corso di attuazione, rilevi l'esigenza di prevedere specifiche attività di FAD deve presentare dettagliata richiesta di autorizzazione alla SRAI. Nella realizzazione delle attività a distanza dovranno essere rispettate le previsioni dell'art. 95 delle Direttive e potranno in ogni caso essere proposte esclusivamente attività sincrone che ricorrano a tecnologie dell'informazione e della comunicazione che permettano la tracciatura delle presenze degli allievi e del loro tempo di fruizione delle attività formative.
9. Con riferimento all'attuazione del progetto, ai fini del presente Avviso, si segnala che si considerano opzionali e quindi non rientranti nel computo della durata complessiva del progetto

da realizzare tutte le azioni che risultano essere facoltative (es. recupero, riconoscimento crediti,...), come anche evidenziato nella scheda azione.

10. In relazione alla specificità del target previsto per gli interventi oggetto del presente Avviso, in caso di non attivazione dei corsi per mancanza del numero minimo di allievi previsto nella scheda azione, in deroga quanto previsto all'art. 63 comma 1 e 3 delle Direttive, non sono applicate sanzioni e decurtazioni di cui all'art. 114 comma 5 numero 23 delle Direttive, così come modificato dal PD 27/2021.
11. Il beneficiario è tenuto altresì a rispettare la vigente normativa in materia di raccolta e trattamento dei dati personali e di tutela delle banche dati, nel rispetto del d.lgs n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
12. Il beneficiario è tenuto altresì a rispettare la vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti.
13. Riguardo agli adempimenti previsti in materia di monitoraggio, il beneficiario ha l'obbligo di alimentare il sistema informativo SISPREG2014, in relazione a tutti gli aspetti procedurali, fisici e finanziari che caratterizzano l'attuazione dell'intervento.
14. In deroga a quanto previsto all'articolo 102 comma 2 lettera a., è possibile, come già indicato all'articolo 6 del presente Avviso, procedere a variazioni del piano finanziario esclusivamente con riferimento alle voci B.2.23 B.2.23 Docenza esperta, B.2.24 Docenza, B. 2.25 Tutoraggio/stage e B.2.26 Ora/allievo.

18. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo approvato avviene secondo quanto disciplinato all'art. 108 delle Direttive regionali. Il beneficiario può pertanto optare per:
 - a. l'erogazione a saldo, sulla base delle verifiche effettuate sulla singola rendicontazione di cui al successivo articolo 19. In tal caso l'erogazione, ai sensi di quanto previsto all'art. 109 delle Direttive regionali, avviene successivamente alla conclusione delle operazioni di verifica della rendicontazione considerata: la SRRAI, a seguito della definizione del verbale definitivo di controllo, procede a comunicare al beneficiario l'importo che quest'ultimo deve includere nella domanda di pagamento. Il beneficiario, sulla base dell'importo riconosciuto, procede alla presentazione della domanda di pagamento a mezzo PEC alla SRRAI;

- b. l'erogazione, in aggiunta all'erogazione del saldo calcolato sulla base degli esiti del controllo di primo livello operato sulle rendicontazioni, di acconti calcolati sul valore del percorso relativo al singolo anno scolastico, secondo quanto previsto al successivo comma. Nel caso in cui si opti per questa soluzione, la SRRAI, nel calcolare l'importo da includere nella domanda di pagamento di cui al precedente punto a., procede a sottrarre l'importo dell'acconto già versato e, nel caso in cui il saldo sia positivo, procede allo svincolo della polizza fideiussoria presentata a copertura dell'acconto erogato. In caso di saldo negativo, la SRRAI procede invece ad una compensazione degli importi nelle erogazioni successive, se previste, o ad attivare le procedure di recupero delle somme erogate in eccesso, nel caso in cui si tratti dell'ultimo rendiconto.
2. Con riferimento alla possibilità di erogare acconti nel corso dell'attuazione del progetto, come richiamato al precedente comma 1. lettera b., il beneficiario può richiedere l'erogazione di due anticipi, uno per ciascun anno formativo, pari al massimo all'80% del percorso formativo di riferimento, la cui erogazione è subordinata a:
- la trasmissione dell'atto di adesione;
 - la conferma dell'attivazione della relativa classe;
 - per quanto attiene la classe relativa all'anno formativo 2025/26, la presentazione della rendicontazione intermedia di cui al successivo articolo 19 comma 2.
- L'erogazione degli acconti è in ogni caso subordinata alla presentazione di idonea polizza fideiussoria a copertura dell'importo richiesto, rinnovata ogni 12 mesi fino allo svincolo della stessa da parte dell'Amministrazione regionale nei termini e con le modalità definite al comma 6 dell'art. 108 delle Direttive regionali.
3. Preliminarmente ad ogni erogazione la SRRAI provvede ad effettuare le verifiche inerenti alla normativa antimafia e alla regolarità contributiva del beneficiario, attivando se del caso l'intervento sostitutivo così come previsto all'art. 31 comma 8bis della legge 98/2013.
4. Gli eventuali ulteriori finanziamenti di cui all'art. 6 comma 2 paragrafo e), esulando dal contributo di cui all'art. 6 comma 1, non concorrono alla definizione degli importi da prendere in considerazione per le relative erogazioni così come definite al comma 1 del presente articolo.

19. CONCLUSIONE DEI PERCORSI E OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE INTERMEDIA E FINALE

1. Il beneficiario è tenuto, a conclusione del percorso relativo all'anno scolastico 2024/25 e comunque prima dell'inoltro della rendicontazione di cui al comma successivo, a compilare e

inoltrare, per ciascuno dei quadri attività inerenti all'anno scolastico stesso, i documenti relativi a:

- a. Conclusione attività
 - b. Elenco partecipanti al termine
 - c. Esiti annualità/esami.
2. È richiesta obbligatoriamente la presentazione di una rendicontazione intermedia a conclusione del percorso relativo all'anno scolastico 2024/25, da sottoporre a controllo da parte degli Uffici preposti. La rendicontazione intermedia riguarda tutte le attività effettuate comprensive dell'esame finale e deve essere presentata entro il 31 dicembre 2025.
3. La consegna della rendicontazione finale deve avvenire nei termini e nelle modalità previsti all'art. 106 delle Direttive regionali.

20. RICONOSCIMENTO DELLA SOVVENZIONE E DECURTAZIONI PREVISTE

Il riconoscimento della sovvenzione relativamente ai progetti di cui al presente Avviso avviene di norma secondo quanto disposto dalle Direttive regionali, con l'applicazione delle specificazioni e delle deroghe riportate nel presente Avviso.

A. Riconoscimento ore corso

1. Sono considerate "ore corso" tutte le ore di teoria, così come definite all'art. 69 comma 2 delle Direttive regionali, rientranti nel monte ore complessivo. Non sono quindi da includere le ore di stage, mentre le attività di alternanza svolte con modalità diverse dallo stage sono da ricomprendere nel calcolo delle "ore corso".
2. In caso di suddivisione del gruppo classe in sottogruppi, così come già riportato all'articolo 6 comma 2 paragrafo a) punto 4, possono essere riconosciute tante UCS quante sono le ore effettivamente attestate dai docenti con i partecipanti, applicando unicamente l'UCS *Docenza (voce B.2.24)* ed esclusivamente se:
 - a. per ogni sottogruppo, è attestata la presenza di un docente diverso;
 - b. sono presenti almeno 4 allievi al momento dell'avvio del corso;
 - c. il sottogruppo è funzionale allo svolgimento delle seguenti tipologie di attività:
 - i. attività formative relative al monte ore di indirizzo;
 - ii. attività didattiche che vengono proposte agli allievi come alternative l'una all'altra, come ad esempio l'insegnamento della religione cattolica e le attività didattiche alternative alla religione.

3. Il riconoscimento della sovvenzione è effettuato, come per la quantificazione a preventivo, moltiplicando il numero di “ore corso” effettivamente svolte per l’UCS di riferimento (voci B.2.23 o B.2.24), fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per quella voce e fatta salva l’applicazione delle decurtazioni previste dall’art. 114, comma 5 delle Direttive regionali ed in particolare ai numeri 12, 17, 22, 24, 26, 28 e 35, e di quanto previsto al successivo comma.
4. Le UCS relative alle “ore corso” possono essere riconosciute esclusivamente se il personale docente rispetta i requisiti previsti per l’incarico e la collocazione nell’UCS relativa sulla base di quanto previsto a preventivo o a seguito di apposita variazione. In caso di non conformità sono applicate le seguenti decurtazioni:

a	Erogazione di attività di docenza da parte di soggetti senza requisiti professionali, così come definiti dalle specifiche disposizioni in materia di accreditamento degli organismi di formazione operanti nel sistema di leFP ²	Non riconoscimento delle UCS corrispondenti alle ore svolte da persone non idonee (il mancato riconoscimento di queste UCS comporta la decurtazione anche delle UCS ora/allievo corrispondenti)
b	Rendicontazione sulla voce “UCS B.2.23 Docenza esperta” di attività svolta da docenti non in possesso dei requisiti previsti <i>(La presente sanzione sostituisce quanto previsto dalle Direttive regionali – art. 114 comma 5 numero 6)</i>	Riconoscimento, per l’attività svolta, di UCS nella voce di spesa “UCS B.2.24 Docenza” fino a concorrenza dell’importo approvato
c	Rendicontazione di un numero di “UCS B.2.23 Docenza esperta” eccedenti la voce di spesa senza la necessaria autorizzazione laddove prevista <i>(La presente sanzione sostituisce quanto previsto dalle Direttive regionali – art. 114 comma 5 numero 8)</i>	

5. In considerazione del carattere sperimentale delle azioni finanziate, non trovano applicazione le decurtazioni previste ai punti 1 e 2 dell’art. 114, comma 5 delle Direttive regionali.

² Testo unico dell’accreditamento ai servizi di formazione e per il lavoro della Regione autonoma Valle d’Aosta di cui alla DGR 1420/2020 ed in particolare la Sezione B - Requisiti di accreditamento per la realizzazione dei percorsi di leFP - Requisito: *Prevedere che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione relativa all’insegnamento erogato e ad esperti in possesso di documentata esperienza.*

6. Con riferimento alla decurtazione prevista al punto 22 dell'art. 114, comma 5 delle Direttive regionali, relativa alle modifiche progettuali effettuate senza autorizzazione/comunicazione, ai fini dell'applicazione della decurtazione stessa, non sono da considerarsi le attività realizzate in conseguenza dell'improvvisa necessità di sostituire docenti del percorso senza poter assicurare il ricorso ad un docente che possa affrontare parti di attività e/o contenuti previsti dal progetto, ciò in considerazione dell'impossibilità di sospendere l'attività formativa e procedere alla riconvocazione degli allievi data la loro possibile minore età e la particolare organizzazione didattica dei percorsi. Tale deroga è in ogni caso applicabile nel limite massimo del 3% del monte ore previsto per le ore corso. Sarà in ogni caso cura del beneficiario garantire che il docente che non ha potuto svolgere la propria attività proceda ad una rimodulazione della propria programmazione al fine di promuovere negli allievi il raggiungimento del livello minimo di competenza connesso con l'attività non svolta. Nel caso in cui la riprogrammazione comporti una modifica dell'articolazione complessiva del percorso, è invece necessario procedere con una richiesta di variazione, così come disciplinato dalle Direttive regionali.

B. Riconoscimento ore stage

1. Con riferimento alle attività di stage, la determinazione del contributo spettante è calcolata sulla base delle ore attestate da tutor di stage del beneficiario sulla base dei seguenti vincoli:
 - a. Sono riconosciute al massimo un numero di UCS corrispondenti al monte ore previsto di stage, di cui all'allegato alla scheda azione "Caratteristiche vincolanti";
 - b. Le attività devono essere, di norma, realizzate nel corso di svolgimento degli stage stessi. Una quota pari al 30% può essere svolta in fasi propedeutiche all'avvio dello stage per la definizione del Progetto di stage o successive alla conclusione dello stage per le attività di valutazione degli esiti formativi
 - c. Tutte le ore di tutoraggio esposte ai fini del riconoscimento dell'UCS di cui alla voce B.2.25 devono essere svolte dal tutor in presenza dell'allievo e/o dei referenti aziendali e attestate su registri obbligatori. La quota relativa alle attività in presenza degli allievi deve essere almeno pari al 30% del totale delle ore attestate ai fini del riconoscimento delle UCS.
2. Relativamente alle attività di stage, sono applicate le sanzioni identificate ai numeri 9 e 12 di cui all'art. 114, comma 5 delle Direttive regionali.
3. In deroga a quanto previsto all'art. 114, comma 5 punto 31 delle Direttive regionali, laddove una stessa persona ricopra il ruolo di direttore o coordinatore e di tutor di stage si prevede il mancato riconoscimento delle ore svolte ai fini della remunerazione delle UCS Tutoraggio/stage di cui alla voce B.2.25 e del computo delle ore di tutoraggio minime

richieste, anche al fine dell'applicazione della sanzione n. 34 di cui all'art. 114, comma 5 delle Direttive regionali.

4. Le fattispecie indicate ai numeri 13, 14 e 18 dell'articolo 114, comma 5 delle Direttive regionali non risultano coerenti con gli interventi oggetto dell'Avviso e pertanto le sanzioni non sono applicabili.

C. Riconoscimento UCS ora/allievo

1. Il riconoscimento dell'*UCS ora/allievo* viene effettuato, fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per la voce di riferimento e fatto salvo quanto indicato al successivo comma 3, sulla base della registrazione delle ore fruite dal singolo partecipante nell'ambito del monte ore obbligatorio connesso alle attività rimborsate tramite l'utilizzo delle UCS di cui alle voci *B.2.23 Docenza esperta*, *B.2.24 Docenza* e *B.2.25 Tutoraggio/stage*: non sono quindi da ricomprendere le ore svolte dagli allievi quali attività di recupero e nel corso dell'esame finale, né le ore svolte individualmente dagli allievi con disabilità con il personale di sostegno.
2. Il calcolo per il riconoscimento delle UCS ora/allievo deve avvenire, in analogia con quanto indicato all'articolo 6 comma 2 paragrafo a) punto 3, con le seguenti modalità:
 - i. con riferimento alle ore di teoria di cui al precedente paragrafo A.
 $n. \text{ partecipanti presenti in ciascuna ora considerata } \times 0,84 \text{ €}$
 - ii. con riferimento alle ore di stage di cui al precedente paragrafo B.
 $n. \text{ ore di stage effettuate da ciascun partecipante } \times 0,84 \text{ €}$
3. Le UCS ora/allievo non vengono riconosciute laddove, in relazione alle "ore corso" corrispondenti, ai sensi di quanto indicato al precedente paragrafo A. comma 4 lettera a., non sia stata riconosciuta né l'UCS Docenza né l'UCS Docenza esperta. Le UCS ora/allievo continuano invece ad essere conteggiate e riconosciute anche in presenza della rimodulazione dell'importo riconosciuto rispetto a quanto rendicontato dal beneficiario di cui alle lettere b. e c. del succitato comma.
4. Nel caso in cui si riscontri l'ammissione al percorso di soggetti senza i requisiti di partecipazione, così come definiti al precedente articolo 5, le UCS ora/allievo relative al soggetto senza requisiti sono parimenti decurtate: la presente decurtazione sostituisce quanto previsto all'art. 114 comma 5 numero 5 delle Direttive.

5. È applicabile con riferimento alle UCS Tutoraggio/stage quanto previsto ai numeri 22, 24, 26, 28 dell'art. 114 comma 5 delle Direttive regionali.

D. Riconoscimento attività di recupero/messa a livello

Il riconoscimento della relativa UCS avviene fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per quella voce. L'erogazione di tali attività deve osservare le disposizioni ordinariamente previste per le attività di docenza nell'ambito delle Direttive regionali e di quanto indicato all'art. 6 comma 2 paragrafo b) e sono pertanto eventualmente applicate le stesse decurtazioni/sanzioni previste al paragrafo A. *Riconoscimento ore corso* del presente articolo.

E. Riconoscimento ore di assistenza finalizzata al processo di riconoscimento crediti

1. Il riconoscimento delle attività di assistenza (diretta e indiretta) nell'ambito dei processi di riconoscimento crediti è calcolato quale prodotto tra le ore effettivamente realizzate per ciascun singolo allievo e l'UCS applicabile, fino a concorrenza del numero di ore richieste a preventivo dal soggetto realizzatore e nel caso in cui siano attestate le condizioni di cui ai successivi commi.
2. Le ore effettuate in presenza dell'allievo devono essere comunicate preventivamente alla Struttura competente e tracciate su registri obbligatori vidimati dall'Amministrazione regionale che verranno sottoscritti sia dall'allievo che dal tutor di credito, mentre le ore di assistenza indiretta devono risultare da tabelle riepilogative delle attività realizzate firmate dal tutor di credito e delle altre risorse che intervengono nel processo e sottoscritte dal legale rappresentante o da suo delegato.
3. Il tutor di credito incaricato deve possedere le competenze tecniche previste dalla disciplina vigente: il suo CV, sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000, unitamente ad un documento di identità in corso di validità al momento dell'attribuzione dell'incarico, deve essere allegato in fase di attuazione del progetto in SISREG2014 nell'area dedicata alle Figure professionali.
4. L'erogazione di attività da parte di soggetti privi dei requisiti previsti comporta il non riconoscimento delle UCS corrispondenti.

F. Riconoscimento dei costi reali relativi all'esame finale

1. Per quanto concerne la tipologia di spesa sopra richiamata, la relativa quota di sovvenzione viene riconosciuta sulla base dei costi realmente sostenuti dal beneficiario. I costi per essere considerati ammissibili devono essere:
 - pertinenti e imputabili all'operazione
 - corrispondenti a pagamenti effettuati
 - riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento

- comprovabili
- legittimi
- contabilizzati
- contenuti nei limiti autorizzati
- documentati con giustificativi.

2. Relativamente a tali spese, sono applicate inoltre le sanzioni identificate al numero 27 di cui all'art. 114 delle Direttive regionali.

G. Decurtazioni generali

1. Non essendo applicabile la sanzione prevista al numero 31 dell'art. 114 comma 5 delle Direttive regionali, laddove si presenti la fattispecie di cui al numero 31 - cioè una stessa persona svolga attività di tutoraggio (diverse dal tutoraggio di stage, già oggetto di specifiche disposizioni all'interno del precedente paragrafo B.) che vengono esposte ai fini dell'attestazione del numero minimo di ore di tutoraggio previsto a progetto, ricoprendo anche il ruolo di direttore o coordinatore, ruoli incompatibili ai sensi delle Direttive regionali - si prevede che le ore svolte in qualità di tutor non possano essere computate e pertanto vengano considerate come non realizzate ai fini dell'applicazione della sanzione n. 34 di cui all'art. 114, comma 5 delle Direttive regionali.
2. Nel caso di variazioni al piano di spesa effettuate senza la prevista autorizzazione di cui all'art. 6 comma 2 paragrafo a) punto 6 del presente Avviso, il riconoscimento delle UCS avviene sulla base dell'ultimo preventivo approvato.
3. Oltre a quanto indicato ai paragrafi da A a F del presente articolo, si prevede l'applicazione di quanto ai numeri 3, 4, 16, 19, 20³, 21, 23, 28, 29, 30 e 34⁴ dell'art. 114 comma 5 delle Direttive regionali.
4. Non trovano invece applicazione, in quanto non coerenti con la tipologia e le finalità dell'attività prevista o in quanto diversamente definite nel presente articolo, le sanzioni/decurtazioni riportate ai numeri 1,7, 10, 11, 25, 32, 33 e 36 dell'art. 114 comma 5 delle Direttive regionali.

³ L'importo pubblico ammissibile indicato alle sanzioni di cui ai numeri 19 e 20 è da intendersi quale importo rendicontato dal beneficiario nella rendicontazione oggetto di controllo, così come specificato dall'Autorità di Gestione nella propria nota prot. 2023 del 30/08/2023.

⁴ Il monte ore di tutoraggio da considerare è quello definito nei vincoli di attuazione della scheda azione.

H. Quadro sintetico delle sanzioni applicabili

Sulla base di quanto dettagliato nei precedenti paragrafi del presente articolo e con la finalità di fare sintesi di quanto in essi riportato, nella tabella sottostante è evidenziata, per ciascuna fattispecie prevista all'art. 114 comma 5 delle Direttive, l'applicabilità delle relative sanzioni alle iniziative di cui trattasi:

Sanzioni che trovano applicazione secondo quanto disciplinato dalle Direttive	Sanzioni la cui applicazione è stabilita dall'avviso in modo derogatorio rispetto a quanto previsto dalle Direttive	Sanzioni non applicabili
3, 4, 9, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22 ⁵ , 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35	5, 6, 8, 15, 31	1, 2, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 25, 32, 33, 36

21. MODIFICHE DELL'AVVISO

1. È ammessa la modifica del presente Avviso con riferimento ad aspetti che non rivestono carattere sostanziale e non incidono sulla natura dell'Avviso stesso all'interno del quadro strategico delineato nel PR FSE+ e nei documenti regionali di programmazione del sistema di IeFP.
2. La SRRAI si riserva in particolare di adeguare il testo dell'Avviso e gli adempimenti gestionali in esso contenuti con riferimento alla possibilità di attestare i percorsi di cui trattasi per il raggiungimento dei target previsti dal PNRR – Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.4 Sistema duale, in un'ottica di complementarità tra i fondi strutturali e i fondi del PNRR stesso.
3. Le modifiche sono adottate con Provvedimento del Funzionario Responsabile dell'Unità Organizzativa Formazione, d'intesa con l'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021/2027, e diventano esecutive dal giorno successivo dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Valle d'Aosta all'interno dell'apposita sezione "Archivio provvedimenti funzionari con PPR"; le modifiche adottate sono rese disponibili nelle pagine dedicate all'Avviso all'interno del canale Lavoro e del canale Europa del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta (www.regione.vda.it).

⁵ L'applicazione della sanzione deve tenere in ogni caso in considerazione quanto indicato al comma 6 del paragrafo A. del presente articolo.

22. TENUTA DOCUMENTAZIONE

Il beneficiario deve attenersi a quanto previsto in tema di tenuta dei documenti degli interventi dei Fondi di coesione e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 82 del Reg. UE n. 2021/1060, oltre ad attenersi ai dettami di cui all'art. 2220 del Codice Civile, impegnandosi a mettere a disposizione degli Uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo su tutta la documentazione inerente all'operazione.

23. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La SRRAI si riserva di deliberare la revoca, anche parziale, del contributo nei seguenti casi:
 - a. difformità tra quanto previsto nella proposta progettuale e quanto attuato, con esclusivo riferimento ai contenuti e senza che sia intercorsa formale autorizzazione da parte della Struttura competente;
 - b. mancata attivazione della classe in esito alle iscrizioni, anche per carenza di adesioni. In caso di mancata attivazione di una sola delle due classi previste, la revoca parziale consiste nella diminuzione dell'importo finanziato e non comporta l'applicazione delle sanzioni e decurtazioni di cui all'art. 114 comma 5 numero 23;
 - c. presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione;
 - d. esito negativo del procedimento di accreditamento nel caso in cui il proponente
 - e. revoca dell'accREDITAMENTO;
 - f. irregolarità nella documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011;
 - g. mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
 - h. mancata riconsegna dell'atto di adesione iniziale e/o degli atti di adesioni successivi connessi a modifiche/variazioni dell'iniziativa o mancato avvio delle attività nei termini previsti dall'art. 16 dell'Avviso;
 - i. altre gravi irregolarità rispetto a quanto previsto dal presente Avviso e dalle relative schede azione;
 - j. realizzazione parziale di quanto previsto dal progetto approvato, senza che il beneficiario abbia richiesto l'autorizzazione alla SRRAI e fatto salvo quanto indicato al precedente punto b..

2. Allo scopo di agire nell'interesse dei destinatari dei corsi, nei casi in cui la revoca intervenga in fase di erogazione delle attività formative, la SRRAI può consentire la prosecuzione delle attività in essere, con il riconoscimento dell'attività svolta e della relativa sovvenzione.

24. DIRITTI SUI PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ

I prodotti di qualsiasi natura, costituenti risultato, principale o meno, del progetto finanziato, sono di proprietà della Regione autonoma Valle d'Aosta e non possono essere commercializzati dal beneficiario. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti deve essere consegnata alla Regione.

25. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. I soggetti beneficiari in tema di informazione e pubblicità degli interventi devono attenersi a quanto previsto dall'art. 36 del Regolamento (UE) 2021/1057, dagli artt. 47 e 50 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dall'allegato IX del medesimo regolamento, oltre che dalle Direttive regionali in materia, dando evidenza che il progetto è cofinanziato nell'ambito del Fondo Sociale Europeo Plus.
2. Il beneficiario è tenuto, inoltre, a fare in modo che gli allievi siano stati informati in merito al canale di finanziamento: pertanto, qualsiasi documento destinato al pubblico o ai partecipanti (compresi certificati di frequenza, schede informative, attestati, ecc.) deve recare i seguenti loghi obbligatori, rintracciabili sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo www.regione.vda.it – Canale tematico “Europa”:
 - a. Emblema dell'Unione europea accompagnato dalla frase “Finanziato dall'Unione europea”;
 - b. Emblema della Repubblica italiana;
 - c. Emblema della Regione autonoma Valle d'Aosta.
3. Differentemente da quanto previsto dai punti 3 e 4 della scheda di sintesi delle fattispecie che comportano una sanzione o una decurtazione del contributo pubblico, facente capo all'art. 114 delle Direttive regionali (“Decurtazioni, sanzioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze”), ed in coerenza con le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 sopracitate, le rettifiche finanziarie al progetto possono ammontare, al massimo, al 3% del contributo concesso, in misura proporzionale alla rilevata gravità della violazione degli obblighi in materia di informazione e pubblicità degli interventi.

26. TUTELA PRIVACY

Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d'Aosta a seguito del presente Avviso, avverrà nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

27. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della l.r. n. 19/2007 la struttura amministrativa responsabile del presente Avviso è l'Unità organizzativa Formazione incardinata nel Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione (Funzionario responsabile Valentina COPPO).

28. RECLAMI E DENUNCE

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 69 comma 7 del Reg. (UE) 2021/1060, il "Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 30 giugno 2023, definisce le modalità per il trattamento dei reclami al fine di garantire il rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui 24 diritti delle persone con disabilità (UNCRDP).

29. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Avviso, si rinvia a quanto contenuto nelle Direttive regionali approvate con provvedimento dirigenziale n. 5543/2019 e smi e nelle Linee guida regionali per l'attuazione dei percorsi di leFP approvate con la DGR n. 466 del 12 aprile 2019 e smi.

30. INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso è reperibile sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo "www.regione.vda.it".
2. Eventuali informazioni possono essere richieste alla SRRAI, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica "formazionefse@regione.vda.it".

Programma: Programma regionale Fondo sociale europeo plus 2021/27 (FSE+)
Codice: FSE.44406.24AK.0
Struttura Responsabile: FSE-DIP Politiche del lavoro e della formazione (FORMAZIONE)
Referente: DI VITO MICHELA
Autorità di gestione: FSE-STR. Programmazione FSE e gest. prog. cof. istruzione
Referente Autorità di gestione: ZEFILIPPO ALFREDO
Stato: Validata

Soggetti

Ruolo	Soggetto	Note	Data inizio	Data fine
Programmatore (soggetto cui compete la decisione di finanziare il progetto)	RAVA - Dipartimento politiche del lavoro e della formazione (INIZIALE)			
Controllore di primo livello	RAVA - Controllo progetti europei e statali			
Responsabile del Controllo di 1° livello	RAVA - Controllo progetti europei e statali			
Struttura Responsabile Attuazione Intervento (SRRAI)	RAVA - Dipartimento politiche del lavoro e della formazione (INIZIALE)			

Elementi di programmazione

Obiettivo di policy Obiettivo di policy 4 - Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali

Priorità 4. PRIORITA' OCCUPAZIONALE GIOVANILE

Obiettivo specifico ESO4.6 f) Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità

Denominazione Azione: Percorsi di quarto anno leFP nel settore del benessere da avviarsi negli anni scolastici 2024/25 e 2025/26 e realizzati nel sistema duale da organismi di formazione accreditati

Sintesi Azione: Nell'ambito del percorso di revisione del sistema di leFP regionale avviato con l'approvazione della DGR 8/2016, l'Amministrazione intende finanziare due percorsi sperimentali di quarto anno di leFP gestiti da organismi di formazione accreditati e afferenti al settore del benessere. I percorsi sono finalizzati all'acquisizione del diploma professionale di Acconciatore o di Estetista.

Costo complessivo previsto: 400.000,00

Dotazione finanziaria pubblica:

Anno	Costi ammessi a Programma					Altre fonti di finanziamento					Totale dotazione annuale
	UE	Stato	Regione	Altro pubblico	Totale costo ammesso	Risorse aggiuntive statali	Risorse aggiuntive regionali	Altre risorse regionali	Altre risorse pubbliche	Totale Altre fonti	
2024	64.000,00	67.200,00	28.800,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2025	64.000,00	67.200,00	28.800,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2026	32.000,00	33.600,00	14.400,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Totale	160.000,00	168.000,00	72.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Descrizione programmazione

Identificazione e caratteristiche del contesto territoriale settoriale e principali problematiche che vengono affrontate attraverso l'azione

L'identificazione delle figure professionali su cui centrare la proposta formativa è stata effettuata sulla base di una ricognizione rispetto ai possibili sbocchi di specializzazione da proporre ai giovani che, al termine dei percorsi triennali di leFP, otterranno una qualifica professionale negli anni scolastici 2023/24 e 2024/25. A partire dall'avvio della sperimentazione concernente la revisione del sistema regionale di leFP avviata con la DGR 8/2016, il settore del benessere ha sempre visto una richiesta costante di istituzione di percorsi di IV° anno da svolgere sul territorio regionale da proporre ai giovani in uscita dai percorsi leFP corrispondenti, anche in relazione al fatto che tali percorsi possono essere fatti valere anche ai fini delle relative abilitazioni professionali utili ad avviare un'attività autonoma o ad assumere il ruolo di responsabile tecnico in un'impresa del settore. A questo interesse da parte dei potenziali destinatari si affianca anche la situazione del mercato del lavoro che nel tempo ha visto un buon grado di assorbimento di allievi dei percorsi formativi.

I percorsi, per garantire questa già dimostrata validità, continueranno ad essere proposti secondo un'articolazione "duale" dell'apprendimento al fine di promuovere l'acquisizione da parte dei giovani di competenze direttamente spendibili sul mercato del lavoro in una logica di stretta connessione con le imprese del territorio che, soprattutto tramite lo strumento dell'apprendistato di 1° livello, possono fidelizzare i giovani.

Obiettivo dell'Azione:

L'azione è tesa a fornire uno strumento di politica attiva del lavoro finalizzato a promuovere un migliore e più efficace inserimento lavorativo dei giovani attraverso la proposta di attività di qualificazione e specializzazione.

Descrizione dell'Azione:

La scheda è tesa al finanziamento di un progetto finalizzato alla realizzazione di due percorsi formativi di quarto anno leFP, uno per ciascun anno scolastico (2024/25 e 2025/26) entrambi centrati sui seguenti profili professionali del Repertorio regionale:

1- Acconciatore (PD 3654/2022) correlato alla figura professionale del Repertorio nazionale di leFP di Tecnico dell'acconciatura

2- Estetista (PD 3654/2022) correlato alla figura professionale del Repertorio nazionale di leFP di Tecnico dei trattamenti estetici.

Nell'ambito di ciascun percorso viene istituito al massimo un gruppo classe che svolgerà attività in comune per gli aspetti trasversali ai due profili e attività in sottogruppo a seconda dell'indirizzo professionale scelto per lo sviluppo delle competenze specifiche.

I percorsi, in caso di attivazione della relativa classe, sono attivati nell'anno formativo di riferimento e si svolgono di norma in coerenza con il calendario scolastico, fatta salva la possibilità per l'anno scolastico 2024/25 di avviare le attività formative anche nel mese di ottobre 2024.

I corsi sono articolati in base a quanto previsto dalle Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale specificatamente adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n.139 del 2 agosto 2022.

Complementarità e sinergie

Quadro strategico regionale di sviluppo sostenibile 2030:

Gli interventi finanziati dalla presente scheda azione sono coerenti con quanto previsto nella Strategia di sviluppo sostenibile della Valle d'Aosta 2030 integrata con il QSSvS, con particolare riferimento all'obiettivo prioritario una Valle d'Aosta più sociale.

PNRR e altri Programmi e progetti a cofinanziamento europeo e statale:

SI Le iniziative di cui trattasi sono coerenti con quanto previsto dalla Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4 Sistema duale del PNRR. Sulla base di questo, l'Amministrazione regionale potrà stabilire l'attestazione delle iniziative di cui trattasi ai fini del conseguimento dei target previsti dal PNRR.

Componenti PNRR

M5C1 - Politiche per il lavoro - Inclusione e coesione

Principi orizzontali

Contributo dell'Azione agli obiettivi dello sviluppo sostenibile (Agenda 2030 ONU):

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile	Tipo
Istruzione di qualità	Prevalente
Lavoro dignitoso e crescita economica	Secondario
Parità di genere	Secondario

Promozione della sostenibilità ambientale:

SI

Al fine promuovere la sensibilizzazione dei giovani alle tematiche ambientali, in linea con i principi della transizione ecologica oggetto di forti investimenti in Italia, Europa e nel mondo, e in coerenza con la competenza di cittadinanza obbligatoria nell'articolazione dei percorsi di leFP, i progetti devono esplicitare le attività messe in campo per il rispetto del principio di "Promozione della sostenibilità ambientale". Nell'ambito della selezione delle operazioni, sono assegnati fino a 5 punti in relazione alla descrizione delle attività didattiche e delle soluzioni organizzativo-gestionali previste in materia ambientale.

Rispetto del principio del DNSH:

Assolto a livello di Programma

Garanzia della parità fra uomini e donne e promozione dell'integrazione di genere e dell'integrazione della prospettiva di genere (gender mainstreaming):

SI

Al fine di promuovere la consapevolezza dei giovani sulle tematiche connesse alle pari opportunità tra uomo e donna e alla parità di genere, i progetti devono prevedere attività direttamente attinenti al tema: nell'ambito della selezione delle operazioni, è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo pari a 5 punti tesa a valorizzare modalità innovative di realizzazione di attività a favore delle classi.

Misure di prevenzione di qualsiasi discriminazione (genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale) con particolare attenzione all'

SI

Il rispetto del principio di non discriminazione è assicurato all'interno dei progetti sotto una duplice veste:
1- Al fine di favorire una reale integrazione all'interno del singolo gruppo classe dei giovani caratterizzati da particolari fragilità e portatori di Bisogni Educativi Speciali (BES), il beneficiario deve evidenziare le procedure e le tipologie di azioni che, sulla base delle disposizioni nazionali e regionali in materia, prevede di attivare per farsi

accessibilità delle persone con
disabilità:

carico delle problematiche di volta in volta evidenziate. A tal proposito è prevista, nell'ambito della selezione delle operazioni, l'attribuzione di massimo 2 punti in relazione alla qualità ed all'articolazione di tali progetti.
2- Al fine di favorire nei giovani l'assunzione di atteggiamenti non discriminatori, il beneficiario può prevedere attività didattiche specifiche attinenti al tema, che sono valorizzate nell'ambito della selezione delle operazioni con un punteggio massimo di 3 punti

Criteria di premialità aggiuntiva

Criteria premiali volti a valorizzare quei progetti in grado di contribuire al conseguimento dei principi orizzontali e dei principi di programmazione regionale

a) Qualità ed efficacia di eventuali specifiche attività previste e tese a contribuire alla riduzione del fallimento formativo (fino a 10 punti)
b) Incisività ed efficacia di eventuali azioni previste che coinvolgano i partecipanti in attività didattiche innovative, sia sotto il profilo degli strumenti utilizzati che delle metodologie adottate (fino a 10 punti).

Requisiti programmazione

Numero massimo di progetti ammessi a finanziamento:

1

Tipologia destinatari:

Tipologia generale:

Cittadini

Caratteristiche destinatari:

Si rimanda a quanto previsto all'articolo 5 dell'Avviso

Destinatari selezionati:

11 - Giovani

I destinatari sono tutti obbligatori: SI

Soggetti ammessi alla presentazione progetti:

ATI/ATS costituende

ATI/ATS già costituite

Organismi di formazione accreditati

Organismi di formazione in fase di accreditamento

Condizioni di ammissibilità:

2 - Sono considerati ammissibili a presentare progetti i soggetti indicati nell'Avviso

Accreditamento:

Formazione per la realizzazione di percorsi di leFP

Dati per IGRUE

Tipo aiuto (TC06):

Z - Intervento che non costituisce aiuto di stato

Localizzazione geografica (TC16):

Tutti i comuni valdostani

Elementi progettazione

Valore massimo del contributo pubblico del singolo progetto:

400.000,00

Note

Progettazione FSE

Vincoli di progettazione/attuazione (elementi verificabili già in sede di valutazione dell'offerta):

Si veda a tal proposito l'allegato "Caratteristiche vincolanti".

Oltre agli elementi indicati nei vincoli di progettazione/attuazione in sede di svolgimento dell'operazione dovranno essere rispettati i seguenti vincoli (elementi verificabili solo in fase di gestione):

Si veda a tal proposito l'allegato "Caratteristiche vincolanti".

Esercizio dei crediti formativi:

SI

Standard professionale di riferimento:

- Acconciatore (correlato alla figura professionale di Tecnico dell'acconciatura);
- Estetista (correlato alla figura professionale di Tecnico dei trattamenti estetici).

Attestato finale (TC20):

04 - Qualifica e diploma professionale (IeFP)

Voci di spesa ammissibili

Natura	Descrizione Voce di spesa	Modalità rendicontativa	Totale per attività			Totale per progetto			Forfetiz. costi indiretti
			Costo unitario	Costo unitario	Importo totale	Costo unitario	Costo unitario	Importo totale	
B.2	B.2.2 - Orientamento specialistico - Riconoscimento crediti	UCS - COSTI UNITARI	37,30	37,30					
B.2	B.2.23 - Docenza esperta	UCS - COSTI UNITARI	153,60	153,60					
B.2	B.2.24 - Docenza	UCS - COSTI UNITARI	122,90	122,90					
B.2	B.2.25 - Tutoraggio/stage	UCS - COSTI UNITARI	76,80	76,80					
B.2	B.2.26 - ora/allievo	UCS - COSTI UNITARI	0,84	0,84					
B.2	B.2.28 - Percorsi individuali o individualizzati	UCS - COSTI UNITARI	42,00	42,00					
B.2	B.2.6 - Esami	VOCE SPESA - COSTI REALI			4.000,00				

Forfetizzazione costi: NO

Cofinanziamento extra NO

Dati fisici

TC39 Indicatori di Output Comuni nazionali/Comunitari

Descrizione indicatore	Codice	Unità misura	Fonte dati	Valore atteso
Numero totale di partecipanti (EECO01)	EECO01	Persone	UE	
Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo (EECO02)	EECO02	Persone	UE	
Disoccupati di lungo periodo (EECO03)	EECO03	Persone	UE	
Inattivi (EECO04)	EECO04	Persone	UE	
Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (EECO05)	EECO05	Persone	UE	
Minori di età inferiore a 18 anni (EECO06)	EECO06	Persone	UE	
Giovani di età compresa tra 18 e 29 anni (EECO07)	EECO07	Persone	UE	
Partecipanti di età pari o superiore a 55 anni (EECO08)	EECO08	Persone	UE	
Partecipanti titolari di un diploma di istruzione secondaria inferiore o più basso (EECO09)	EECO09	Persone	UE	
Partecipanti titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma di istruzione post secondaria (EECO10)	EECO10	Persone	UE	
Partecipanti titolari di un diploma di istruzione terziaria (EECO11)	EECO11	Persone	UE	
Partecipanti con disabilità (EECO12)	EECO12	Persone	UE	

Cittadini di Paesi Terzi (EECO13)	EECO13	Persone	UE	
Partecipanti di origine straniera (EECO14)	EECO14	Persone	UE	
Minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (EECO15)	EECO15	Persone	UE	
Senzatetto o persone colpite da esclusione abitativa (EECO16)	EECO16	Persone	UE	
Partecipanti provenienti da zone rurali (EECO17)	EECO17	Persone	UE	
Numero di pubbliche amministrazioni o di servizi pubblici sostenuti (EECO18)	EECO18	Numero	UE	
Numero di micro, piccole e medie imprese sostenute (EECO19)	EECO19	Numero	UE	

TC40 Indicatori di Output definiti dal Programma

Descrizione indicatore	Codice	Unità misura	Fonte dati	Valore atteso
Minori e giovani (EECO06+EECO07)	EECO06+EECO07	Persone	UE	20,00

Allegati al formulario

Allegati alla richiesta di finanziamento

Modello	Ordine	Obbligatorio
Dichiarazione legge 68/1999_DPLF	1	NO
Dichiarazione antimafia_DPLF	2	NO
Dichiarazione dati DURC_DPLF	3	NO

Percorsi duali di IV° anno leFP nel settore del benessere da avviare negli anni scolastici 2024/25 e 2025/26

Allegato alla scheda azione **“Caratteristiche vincolanti”**

Vincoli di progettazione

ALLIEVI

1. I vincoli per la formazione di ciascuna classe e, quindi, per l'attivazione del singolo percorso sono i seguenti:

	Classi miste con due profili/indirizzi
N. minimo	12
N. massimo	25

L'organismo di formazione è tenuto a dettagliare nel progetto le modalità con le quali verrà effettuata la selezione dei partecipanti, nel caso in cui le domande di ammissione fossero superiori ai limiti consentiti. I criteri di selezione, anche sulla base di quanto previsto a livello nazionale, dovranno essere esplicitati alle famiglie e ai candidati e dovranno ispirarsi al principio di ragionevolezza (ad esempio età dei giovani, dando priorità a quanti non abbiano compiuto la maggiore età alla data del 31 dicembre dell'anno in cui ha inizio il percorso, vicinanza della residenza/domicilio rispetto alla sede del corso, situazione della famiglia, ...), non potendosi in ogni caso essere basati sulla data di invio dell'iscrizione.

2. Gli allievi da considerare quali “previsti” ai fini della presentazione dei progetti sono gli allievi massimi ammissibili per tipologia di classe.
3. Il numero minimo di allievi per indirizzo è pari a 4, sia in fase di progettazione che in fase di avvio del percorso.

MONTE ORE E ARTICOLAZIONE

1. Il monte ore complessivo per ciascun allievo deve essere pari a 1.000 ore (sono escluse le ore per la partecipazione all'esame di diploma professionale da realizzarsi dopo la fine del corso).
2. In considerazione del fatto che:
 - le iniziative vengono attuate in relazione alla sperimentazione regionale in materia di leFP di cui alla DGR 8/2016,

- i percorsi di cui trattasi sono inseriti nel sistema duale di cui alle *Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale* specificatamente adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022

il quadro orario dovrà essere articolato secondo i vincoli sotto riportati:

Competenze di base (ore)	Competenze tecnico professionali (ore)	Totale (ore)
Min 150 - Max 200	Min 790 – Max 840	1.000

Il 50% del monte ore complessivo sopra esposto, pari a complessive 500 ore, è realizzato attraverso attività di alternanza rafforzata¹ o di apprendistato duale² così come dettagliato ai successivi punti 5 e 6.

3. Con riferimento alle competenze di base, le attività devono:

- a. essere progettate a partire da quanto normato a livello nazionale nell'ambito dell'Accorso Stato Regioni del 1° agosto 2019 (Repertorio atti n. 155/CSR) e recepito dalla Regione nelle Linee guida per l'attuazione dei percorsi di quarto anno, con l'integrazione della lingua francese con riferimento a quanto previsto dall'art. 39 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
- b. essere programmate in stretta connessione con le competenze tecniche;
- c. comprendere, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera c) del D.lgs 226/2005, attività relative all'Insegnamento della Religione Cattolica (DPR 20/08/2012, n. 176), attività didattiche alternative alla religione e attività relative alle scienze motorie e sportive.

4. Per quanto attiene invece alle competenze tecnico professionali, il riferimento per le attività di progettazione, erogazione e certificazione è rappresentato dai seguenti profili professionali:

- Acconciatore e
- Estetista

inseriti nell'apposito Repertorio regionale con il provvedimento dirigenziale n. 3654/2022 e correlati alle corrispondenti figure professionali di cui al Repertorio nazionale approvato con Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019 (Repertorio atto n. 155/CSR) di:

- Tecnico dell'acconciatura
- Tecnico dei trattamenti estetici.

¹ Per alternanza rafforzata si intende la specifica modalità di organizzazione didattica dei percorsi di apprendimento in assetto esperienziale in impresa.

² Percorsi di apprendistato per l'acquisizione del diploma professionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.lgs 81/2015.

5. Le attività di alternanza, con particolare riferimento al sistema duale, rappresentano un contesto di apprendimento complementare a quello dell'aula e del laboratorio e non hanno esclusivamente lo scopo di finalizzare specifici apprendimenti già affrontati nell'ambito delle attività teoriche e di laboratorio: anche in ragione del monte ore ad esse attribuito e delle modalità con le quali possono essere realizzate, tali attività saranno l'occasione per acquisire in maniera completa nuove competenze e pertanto particolare attenzione andrà riservata alla loro progettazione. Il soggetto proponente, nella proposta progettuale, dovrà:
- Specificare le competenze che si intendono parzialmente o totalmente formare attraverso questa modalità formativa, precisando pertanto come il monte ore attribuito a tale segmento formativo (pari a 500 ore) va ad intaccare il monte ore destinato alle competenze di base o alle tecnico-professionali;
 - Indicare le modalità attuative scelte, secondo quanto precisato al comma successivo;
 - Descrivere le strategie e le azioni che verranno messe in atto nella progettazione e nel monitoraggio dell'alternanza (scelta delle aziende, accompagnamento dei tutor aziendali, monitoraggio e valutazione delle esperienze, valutazione degli apprendimenti,...), anche con riferimento all'attivazione dei contratti di apprendistato;
 - Inserire, nella compilazione del formulario SISREG2014, per ciascuna delle modalità attuative scelte tra quelle previste al successivo comma 6, un modulo denominato "Alternanza - (indicare la modalità attuativa di pertinenza)": la somma delle durate di tali moduli deve giustificare le 500 ore previste complessivamente per l'alternanza e rispettare i vincoli previsti per la realizzazione delle attività di stage di cui al comma successivo.
6. Le attività di alternanza, fatto salvo quanto previsto per gli allievi apprendisti nel successivo paragrafo dedicato, possono essere realizzate, nel rispetto dei vincoli definiti al precedente comma 2, secondo le seguenti modalità:
- **Alternanza rafforzata:** percorsi di apprendimento in assetto esperienziale in impresa. Tale modalità è da considerarsi la modalità principale di realizzazione dell'alternanza e deve sostanziarsi in attività di stage (tirocinio curricolare) per un minimo di 400 ore. Nell'ambito dell'alternanza rafforzata viene ricompresa inoltre l'impresa formativa intesa come percorso di apprendimento in assetto esperienziale svolto presso una organizzazione no profit interna o esterna all'istituzione formativa, anche costituita ad hoc, per il coinvolgimento diretto degli allievi nell'erogazione di servizi o produzioni di beni;
 - **Alternanza simulata:** percorsi di apprendimento e/o orientamento in assetto esperienziale simulato presso l'istituzione formativa (ad esempio impresa formativa simulata, compiti di realtà...) o nell'ambito di visite in contesti produttivi aziendali. Tale modalità, da considerarsi residuale per i percorsi di cui trattasi, può essere utilizzata nella misura massima del 20% del monte ore (100 ore) complessivo destinato all'alternanza, quale prezioso supporto didattico per le tematiche trasversali di grande

importanza per il duale, quali la formazione e cultura della sicurezza sul lavoro, la responsabilità sociale di impresa e le competenze di imprenditorialità.

APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

1. In relazione al sistema duale, nell'ambito dei percorsi possono essere inseriti allievi assunti con contratto di apprendistato di cui all'art. 43 del D.lgs 81/2015 finalizzato all'acquisizione del diploma professionale previsto in esito per il singolo allievo. Al fine di sostenere tali inserimenti l'Amministrazione regionale può prevedere, sulla base delle apposite disposizioni di cui alla DGR 740/2022 e delle disponibilità di Bilancio, l'attribuzione di contributi ai soggetti coinvolti (organismo di formazione, impresa e apprendista) che esulano dal finanziamento del percorso assegnato in esito al presente Avviso.
2. In ragione di quanto sopra, il beneficiario deve prefigurare nella proposta progettuale le modalità organizzative che saranno adottate per l'attivazione e la gestione dei contratti di apprendistato, indicando obbligatoriamente almeno i seguenti elementi:
 - a. Prefigurazione delle azioni di sensibilizzazione e informazione delle imprese del settore di riferimento, anche sulla base di quanto previsto nell'ambito del Protocollo di collaborazione con le Associazioni di categoria di cui all'art. 9 dell'Avviso;
 - b. Definizione delle modalità di scouting delle imprese e di matching tra imprese e allievi;
 - c. Descrizione delle azioni di personalizzazione dell'offerta formativa che, in conseguenza della progettazione del Piano Formativo Individuale (PFI), comporteranno un'articolazione differenziata del percorso curricolare dell'allievo in termini di monte ore e di attività frequentate presso il beneficiario e in formazione interna presso l'impresa;
 - d. Impostazione delle attività di relazione con le imprese coinvolte (sottoscrizione del Protocollo di cui all'art. 43 comma 6 del D.lgs 81/2015, stesura del Piano Formativo Individuale di cui all'art. 42 comma 1 del D.lgs 81/2015, azioni di monitoraggio e raccordo con il tutor aziendale, attività di valutazione degli apprendimenti in impresa,...).
3. L'articolazione del percorso per gli allievi apprendisti è definita dal beneficiario d'intesa con l'azienda e l'apprendista e inserita nell'apposito Piano Formativo Individuale previsto dalla normativa di riferimento come allegato al contratto di lavoro. L'organizzazione didattica si articola in periodi di "formazione interna" e di "formazione esterna" all'impresa, che complessivamente permettono di attestare l'intero monte ore previsto: i due segmenti formativi si integrano, ai fini del raggiungimento in termini di competenze, dei risultati previsti per il conseguimento del diploma professionale. Il monte ore di formazione esterna prevista, così come definito all'art. 5 comma 6 lettera a) del decreto interministeriale 12/10/2015, corrisponde a a massimo il 50% del monte ore del quarto anno: tali ore potranno fare riferimento alle

competenze di base, alle competenze tecnico professionali e alle attività di alternanza, con l'esclusione delle ore di stage previste, che dovranno in ogni caso essere sostituite da attività di formazione interna all'impresa.

4. Con riferimento all'eventuale inserimento di allievi apprendisti nel gruppo classe sarà cura del beneficiario inserire nel progetto specifiche di dettaglio relativamente alle modalità organizzative che complessivamente saranno adottate per l'attivazione e la gestione dei contratti di apprendistato (promozione, scouting delle imprese, matching, accompagnamento nell'inserimento in impresa, progettazione del Piano Formativo individuale e personalizzazione del percorso di formazione esterna, tutoraggio, definizione delle risorse professionali interessate, ...).

ATTIVITÀ DI RECUPERO E MESSA AL LIVELLO

L'organismo di formazione deve indicare e descrivere a progetto le modalità di attivazione delle attività stesse.

ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Devono essere previsti momenti strutturati di **accertamento** periodico degli apprendimenti degli allievi che confluiscono in momenti collegiali di scrutinio e costituiscono la base per la **valutazione** finale finalizzata all'ammissione all'esame conclusivo del percorso.. La proposta formulata in sede di presentazione del progetto può essere integrata/modificata in ragione degli esiti delle azioni di sistema legate al tema che potranno essere realizzate dall'Amministrazione regionale nell'ambito della sperimentazione di cui alla DGR 8/2016 o della messa a regime del sistema di IeFP.

Vincoli di attuazione

Il rispetto dei seguenti vincoli dovrà essere assicurato nel corso di svolgimento delle operazioni in aggiunta a quanto già indicato nei vincoli di progettazione

ALLIEVI

Per i percorsi di cui trattasi non sono ammessi uditori.

ALLIEVI APPRENDISTI

1. Per quanto riguarda la presenza nel gruppo classe di allievi apprendisti, ad integrazione delle ordinarie modalità di gestione, si riportano di seguito alcuni adempimenti aggiuntivi specifici.

2. In relazione al fatto che per gli allievi apprendisti viene steso e allegato al contratto un Piano Formativo Individuale (PFI) che dettaglia le attività di formazione suddivise tra Formazione interna all'impresa e Formazione esterna presso l'organismo di formazione di formazione, il beneficiario è tenuto a:
- trasmettere all'impresa il calendario di tali attività con congruo anticipo al fine di permettere la pianificazione delle attività formative e delle attività lavorative. Il format di calendario è reso disponibile dalla SRRAI al beneficiario e comprende tra l'altro informazioni circa il monte ore dei singoli segmenti e le competenze da sviluppare nell'ambito delle attività di formazione interna declinate in compiti operativi;
 - per quanto attiene la formazione interna:
 - a) dotare l'apprendista dell'apposito registro individuale, secondo il format messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Tale registro, essendo annoverato tra i registri obbligatori, deve essere vidimato e consegnato da parte della SRRAI. Nella compilazione del registro si dovranno tenere in considerazione i seguenti elementi:
 - i. nel campo "compiti operativi" è sufficiente indicare il codice numerico del compito inserito nel calendario individuale;
 - ii. la presenza in impresa del tutor formativo deve essere rilevata nel registro nell'apposita colonna "Tracciatura delle visite in impresa da parte del tutor formativo". Il tutor dovrà quindi apporre la sua firma nella tabella riepilogativa di deposito delle firme e provvedere, nel corso delle singole visite, a sottoscrivere la riga relativa alla giornata di riferimento, indicando anche la durata della visita (dalle ore...alle ore...) nel caso in cui la riga di riferimento sia dedicata anche ad altre attività;
 - b) al fine di dare evidenza delle attività svolte, inserire in SISPREG2014, nel quadro corso relativo alle attività comuni, i dettagli circa la formazione interna, all'interno della sezione "Stage" in considerazione del fatto che le attività di formazione interna sono in ogni caso sostitutive almeno delle attività di stage svolte dagli allievi non apprendisti, devono essere registrate nella sezione "Stage". A tale scopo si precisa che la compilazione dei campi del documento deve tenere conto delle seguenti indicazioni:
 - "Azienda ospitante": indicare la denominazione e i dati dell'azienda che ha proceduto all'assunzione;
 - "Periodo di svolgimento": inserire la durata complessiva del contratto (dal 1° giorno di inserimento aziendale al termine previsto, a prescindere dal periodo effettivo di svolgimento della formazione interna);
 - "Orario di svolgimento": indicare l'orario lavorativo come da contratto o in alternativa un orario indicativo. Nel caso di modifiche occasionali del calendario preventivo ovvero nella distribuzione settimanale tra

formazione interna e lavoro non è necessaria una comunicazione in itinere ma si ricostruirà a consuntivo dalla scansione del registro. Risulta invece necessario comunicare alla SRRAI (all'indirizzo formazionefse@regione.vda.it) e alla Struttura Progetti europei e statali (controlli.fse@regione.vda.it), in qualità di Struttura competente in tema di controlli di 1° livello, la riformulazione dell'orario a seguito di modifiche significative del calendario preventivo (es. diversa attribuzione di ore tra formazione interna e esterna).

- “Convenzione di stage”: inserire come allegato la scansione del PFI;
 - “Altri allegati”: allegare la scansione del contratto di lavoro e del calendario preventivo elaborato;
 - Nella sezione “Riepilogo stage”, una volta concluso il percorso (o successivamente alla cessazione se in data antecedente), potrà essere allegata la scansione del registro individuale utilizzato per la formazione interna;
- per quanto riguarda la *formazione esterna*, inserire come ordinariamente previsto la presenza/assenza dell'allievo apprendista sul registro di aula della classe o del sottogruppo di indirizzo, al fine di tenere traccia delle attività che secondo la programmazione individuale del calendario prevede la partecipazione dell'apprendista;
 - prevedere l'indicazione nel registro di aula della dicitura “NON PREVISTO” in luogo della firma dell'allievo apprendista laddove l'attività svolta non debba essere frequentata da quest'ultimo perché sostituita con formazione interna all'impresa.
3. Nel caso di cessazione/interruzione del contratto di apprendistato e di prosecuzione del percorso da parte dell'allievo, le attività lavorative svolte (al netto di quanto attestato come ore di formazione interna ed esterna nell'ambito del contratto di apprendistato) possono essere oggetto di riconoscimento crediti in itinere.

CALENDARIO E SEDE DEI CORSI

1. La calendarizzazione delle attività formative con gli allievi deve essere distribuita, in coerenza con il calendario stabilito dalla Sovrintendenza agli Studi per l'anno scolastico di riferimento, tra il mese di settembre dell'anno n ed il mese di giugno dell'anno n+1, fatta salva la possibilità di avviare il percorso dell'anno scolastico 2024/25 entro la fine del mese di ottobre 2024 e di prevedere attività di stage o di sostegno/recupero da svolgersi nei mesi di luglio e agosto.
2. Possono essere previsti periodi di sospensione dell'attività didattica in corso d'anno che devono in linea generale essere coerenti con quanto stabilito dalla Sovrintendenza agli Studi per le Scuole.

3. La sede del corso può essere variata previa comunicazione alla SRRAI e alle famiglie degli allievi con un preavviso di almeno 1 mese.

ATTIVITÀ FORMATIVA SVOLTA AL DI FUORI DELLE SEDI DI CORSO

In caso di attività formativa, diversa dallo stage, svolta al di fuori delle sedi previste per la realizzazione del percorso (es. viaggi di istruzione, visite didattiche o aziendali, attività formative outdoor,...) dovrà essere assicurata la presenza, insieme al gruppo classe o al sottogruppo, di almeno un docente del percorso: il calcolo della sovvenzione avverrà sulla base del numero di ore corrispondenti alla durata dell'attività stessa, così come attestato sul registro.

AREA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

1. La gestione delle attività specifiche e dei supporti previsti per allievi afferenti all'area dei bisogni educativi speciali (BES) deve essere conforme alla normativa nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento a:
 - i. il protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'azienda USL della Valle d'Aosta, sulla prassi di collaborazione per i casi di disabilità, le situazioni di disagio evolutivo e i disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, ad oggi approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 976, in data 4 settembre 2023,
 - ii. D.lgs 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107",
 - iii. Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, recante "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66",
 - iv. deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 27 agosto 2021, concernente l'adozione del modello regionale del Piano educativo individualizzato, in attuazione del decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, in modalità digitale attraverso l'utilizzo della piattaforma "Sistema ITC Minori", che i beneficiari saranno tenuti ad utilizzare.
2. Con riferimento agli allievi in situazione di disabilità di cui alla Legge 104/92, nell'ambito di ciascuna classe è possibile ordinariamente l'inserimento di un allievo. L'organismo di formazione comunica preventivamente all'avvio del corso/annualità di riferimento alla SRRAI l'eventuale inserimento di un numero di allievi in situazione di disabilità superiore a uno, adottando tutte le accortezze necessarie per garantire che la presenza di più allievi disabili non pregiudichi il buon funzionamento e l'efficace realizzazione del percorso per l'intero gruppo classe e avendo in ogni caso cura di informarne l'équipe socio-sanitaria di riferimento del singolo caso.

3. La comunicazione di inserimento degli allievi disabili deve essere inviata alla SRRAI preventivamente all'avvio del singolo percorso.
4. Agli allievi in situazione di disabilità devono essere garantiti gli stessi supporti messi in atto nell'ambito del sistema scolastico: sia il personale che le eventuali altre misure di supporto sono a carico dell'organismo di formazione e le spese relative, in coerenza con quanto definito a seguito dell'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Ai fini della copertura delle spese di personale, la SRRAI procede all'eventuale aumento del finanziamento concesso relativamente al singolo percorso.

PERSONALE DOCENTE E NON

1. La realizzazione delle attività di docenza deve essere affidata a personale in possesso delle caratteristiche definite nell'ambito dell'accREDITamento IeFP.
2. Per quanto riguarda le competenze di base l'organismo di formazione deve procedere ad emettere un avviso pubblico per il reperimento di tali risorse e stilare graduatorie per la chiamata dei docenti stessi, fatta salva la possibilità di incaricare personale già dipendente dell'organismo di formazione in possesso dei requisiti previsti.
3. Per quanto riguarda il personale docente relativamente all'insegnamento della religione cattolica, l'organismo di formazione deve rivolgersi all'Ufficio Scuola della Diocesi di Aosta che provvederà ad individuare il/i docente/i che devono poi essere contrattualizzati dall'organismo di formazione.
4. Con riferimento al personale docente a cui affidare le attività alternative alla religione cattolica, in analogia a quanto previsto nelle istituzioni scolastiche, tali ore devono essere attribuite:
 - A. prioritariamente a docenti dei saperi di base già in servizio presso il beneficiario a valere sui percorsi di IeFP, a completamento o in aggiunta al proprio monte ore;
 - B. in subordine a personale del beneficiario incaricato di attività di coordinamento e/o tutoraggio sui percorsi di IeFP
 - C. in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto.Sarà in ogni caso cura del beneficiario:
 - laddove possibile, nel caso di utilizzo di personale già in servizio, scegliere docenti assegnati a classi diverse da quelle in cui siano inseriti gli allievi che dovranno frequentare le attività alternative;
 - garantire il possesso da parte dei docenti incaricati di competenze utili ad un proficuo svolgimento delle attività previste in termini coerenza delle esperienze professionali/titoli con il contenuto affrontato ovvero in termini di competenze metodologiche e pedagogiche. In questo secondo caso il docente individuato

potrà essere affiancato, per le attività più tecniche, da esperti di volta in volta individuati che intervengono in qualità di testimoni.

5. È ammessa la prestazione di codocenti in relazione ad esigenze adeguatamente giustificate e dimostrabili, pur non trovando applicazione, per la specificità dei percorsi e le fragilità proprie dei destinatari, la disciplina specifica dettagliata nelle Direttive regionali (Voce analitica di costo B.2.1 – Docenza di cui all'art. 100): la codocenza potrà quindi superare il 25% delle ore di corso ed essere attivata laddove necessario in corso di realizzazione, senza in ogni caso dar luogo al riconoscimento di ulteriori quote di sovvenzione.
6. Con riferimento all'eventuale individuazione del personale di sostegno necessario ad assicurare un efficace inserimento degli allievi con disabilità all'interno del gruppo classe, il beneficiario può utilizzare personale interno in possesso di adeguate competenze ovvero procedere, in analogia a quanto previsto al precedente comma 2, emettendo, una volta identificati i fabbisogni effettivi in relazione alla presenza di allievi disabili nel gruppo classe, un avviso pubblico e predisponendo quindi una graduatoria per la chiamata di docenti ed operatori.
7. Deve essere assicurato che le risorse professionali incaricate dello svolgimento delle funzioni di coordinamento del corso, da individuare tra le risorse indicate in fase di accreditamento leFP, abbiano un contratto di durata almeno pari a quella del corso stesso e siano assegnati a tale funzione per tutto il periodo: la variazione del personale dedicato a tale funzione è consentita solo nel caso in cui il personale sostitutivo sia in possesso degli stessi requisiti richiesti e deve essere comunicata preventivamente alla SRAI.
8. I titolari di cariche sociali del soggetto beneficiario possono ricoprire incarichi nell'ambito della realizzazione del progetto, secondo quanto previsto all'art. 13 delle Direttive regionali.

TUTORAGGIO

1. L'organismo di formazione deve assicurare un numero minimo di ore di tutoraggio pari ad almeno il 60% del monte ore del singolo percorso al netto delle ore di stage previste.
2. Le attività di tutoraggio di cui al comma precedente possono essere distribuite dall'organismo di formazione a seconda delle esigenze tra tutoraggio di aula, tutoraggio tecnico di laboratorio, tutoraggio destinato agli allievi apprendisti, tutoraggio di stage, o attività di back end: le attività di tutoraggio comprendono infatti sia le attività svolte in aula, laboratorio e/o in affiancamento al soggetto, che le ore svolte dal tutor per la preparazione e rielaborazione di materiali, il contatto con docenti e tutor aziendali, la rielaborazione dell'esperienza con l'allievo, ecc....
3. Non sono da ricomprensere nel conteggio di cui ai precedenti commi:
 - a. le ore di attività del tutor di credito;

- b. le ore di attività del tutor di stage già esposte ai fini della remunerazione delle UCS di stage;
 - c. le ore di attività del tutor nell'ambito di contratti di apprendistato, laddove esposte per la remunerazione dei contributi specifici previsti dalla DGR 740/2022.
4. Le attività svolte in presenza degli allievi dovranno essere almeno pari al 40% del totale complessivo delle attività attestate dai tutor.
5. Al fine di promuovere un efficace accompagnamento del gruppo classe e permettere di intervenire immediatamente in casi di difficoltà di apprendimento, non si applica al progetto di cui trattasi il vincolo di cui all'art. 114, comma 5, punto 36 delle Direttive regionali in ordine alla percentuale massima dell'80% per le attività di tutoraggio di aula sul monte ore totale del corso.

ESAMI FINALI

1. L'organizzazione e gestione degli esami finali per il conseguimento del diploma professionale sono a carico dell'organismo di formazione ed il rimborso delle relative spese deve essere previsto nel piano finanziario del progetto: il rimborso sarà erogato ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni in materia di riconoscimento delle spese relative di cui al PD 3419/2022. Gli esami devono essere realizzati conformemente alla disciplina vigente al momento di conclusione del percorso formativo di cui trattasi.
2. Rimangono a carico dell'organismo di formazione la predisposizione e la stampa delle attestazioni/certificazioni finali, da consegnare al competente ufficio del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione per la registrazione.

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Con riferimento al protocollo di collaborazione con le associazioni di categoria:

- deve essere previsto almeno un incontro svolto con il coinvolgimento anche della SRRAI;
- la struttura delle attività in esso previste deve essere mantenuta in fase di realizzazione da parte dell'ente di formazione, fatta salva l'eventuale indisponibilità o non rispetto della stessa da parte dei rappresentanti delle Associazioni coinvolte. È eventualmente possibile apportare modifiche al protocollo in fase di realizzazione; tali modifiche devono essere comunicate alla SRRAI.

AZIONI DI SISTEMA

L'organismo di formazione è tenuto alla partecipazione alle azioni di sistema messe in campo dalla SRRAI nell'ambito del sistema regionale di leFP.